

Anno XLI

REPUBBLICA ITALIANA

N. 2 Speciale
Ambiente



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 29 GENNAIO 2010

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

Per Abbonamenti e Inserzioni

PRESSO GLI UFFICI POSTALI

sul **c/c postale n. 12101671**
intestato a :
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale
67100 L'Aquila

PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI

Tramite bonifico alle coordinate
Ufficio Postale n. 03001 - L'Aquila Centro
IBAN: IT-71-N-07601-03600-000012101671
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale

NB: L'attivazione dell'abbonamento decorrerà dal ricevimento - in Redazione - della **copia del versamento da inviare tramite fax al numero 0862/364219**

Inserzioni

MODALITA' di PUBBLICAZIONE

Alla Redazione dell'Ufficio B.U.R.A. via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 - Località S. Antonio - Pile 67100 L'Aquila deve pervenire:

- 1. lettera di richiesta di pubblicazione** del documento recante intestazione, data, numero di protocollo, l'oggetto dell'atto (specificando se contiene allegati) e firma;
- 2. copia cartacea del documento** da pubblicare in originale o copia conforme;
- 3. gli allegati al documento** (se presenti) sempre in originale e numerati;
- 4. il file del documento** da pubblicare, che deve pervenire all'ufficio BURA su supporto informatizzato (cd o floppy) oppure per email al seguente indirizzo:
bura@regione.abruzzo.it

AVVERTENZE

- Nella lettera di richiesta di pubblicazione del documento è **obbligatorio** specificare il numero degli allegati da pubblicare e la forma di pubblicazione dell'atto stesso: **INTEGRALE** o per **ESTRATTO** (oggetto e dispositivo), indicando le parti da non pubblicare con "*omissis*".
- Se vi sono tabelle, immagini o altro non devono superare le dimensioni di **21 per 17 cm.**
- Il file deve essere necessariamente in **formato word A/4**

INSERZIONI A PAGAMENTO

Gli Enti non regionali o soggetti privati devono allegare alla richiesta scritta di pubblicazione:

- una copia dell'atto o documento da pubblicare con una **Marca da Bollo da 14,62 €** (1 ogni 4 facciate)
- la copia della **ricevuta di versamento** da effettuare sul **c.c.p. n° 12101671** intestato a Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 - Località S. Antonio - Pile 67100 L'Aquila, dell'importo calcolato con le modalità di seguito riportate.

CALCOLO DEL PREVENTIVO

L'importo da versare per la pubblicazione varia in relazione all'atto da pubblicare ed è calcolato in base a quanto di seguito riportato:

- (foglio uso bollo massimo 61 battute)
- **€ 1,81 a rigo per i titoli e l'oggetto** evidenziati in neretto
- **€ 1,47 a rigo del testo da pubblicare** di ciascuna inserzione.

Il preventivo può essere richiesto all'Ufficio Bura tramite fax al numero **0862/364219** o compilando l'apposito modulo sul sito del BURA:

<http://bura.regione.abruzzo.it>

Informazioni

- Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A."
- L'**accesso online** al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità"
- Unico punto vendita: Ufficio BURA -via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 - Località S. Antonio - Pile 67100 L'Aquila info: 0862/364211 - 4221. Per l'attivazione o il rinnovo dell'Abbonamento annuale tel. 0862/364214

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 04.12.2009, n. 734:

D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. “Direttive relative al rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale”. Approvazione. Pag. 4

DELIBERAZIONE 04.12.2009, n. 735:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 60. Direttive regionali per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani. Approvazione. Pag. 12

DELIBERAZIONE 21.12.2009, n. 780:

L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v). Autorizzazione sino al 30.06.2010 a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi e disposizioni regionali inerenti l’esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati nella Provincia di L’Aquila. Pag. 21

DELIBERAZIONE 21.12.2009, n. 781:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – Artt. 16, comma 3 e 54, comma 4. Istituzione delle Autorità d’Ambito (AdA) per la gestione integrata dei rifiuti. Esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione. Nomina commissari “ad acta”. Pag. 30

DELIBERAZIONE 21.12.2009, n. 783:

D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.M. 18.09.2001, n. 468 - D.M. 3.03.2003. “Accordo di programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito d’Interesse Nazionale Fiumi Saline e Alento”, tra il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Abruzzo, Province di Pescara e Chieti, Comuni di Montesilvano, Città S. Angelo, Collecervino, Moscufo, Cappelle sul Tavo, Francavilla al Mare, Torrecchia Teatina e Ripa Teatina. Approvazione. Pag. 39

DELIBERAZIONE 21.12.2009, n. 784:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Accordo di programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti tra la Regione Abruzzo, Federambiente, UPA, ANCI Abruzzo, Lega delle Autonomie Locali Abruzzo, Legambiente, Arcoconsumatori, denominato: “Ridurre si può e conviene”. Approvazione. Pag. 63

DELIBERAZIONE 31.12.2009, n. 808:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 48. DGR n. 790 del 03.08.2007 avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006 “ – Modifiche ed integrazioni. Pag. 77

DELIBERAZIONE 31.12.2009, n. 809:

D.M. 3 agosto 2005 - Determinazioni in merito all’ammissibilità nelle discariche dei rifiuti non pericolosi e pericolosi. Pag. 80

DELIBERAZIONE 31.12.2009, n. 810:

L.R. 19. 12.2007, n. 45 e s.m.i. - Istituzione di un “Tavolo tecnico di concertazione” per il confronto sulle modifiche ed integrazioni alla L.R. 45/07 e s.m.i. . Pag. 84

PARTE I

**LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
DELLA REGIONE****ATTI****DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 04.12.2009, n. 734:

D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. “Direttive relative al rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale”. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario;

Considerato che la Regione Abruzzo intende, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali, applicare forme di semplificazione amministrativa nei confronti delle imprese che, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto di gestione dei rifiuti, dimostrino di essere in possesso di certificazione ambientale: marchio di qualità Ecolabel e certificazione UNI EN ISO 14001 o registrazione ambientale EMAS;

Visto il “Regolamento (CE) n. 1980/2000” del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 relativo al sistema comunitario Ecolabel, marchio europeo di qualità ecologica, che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale, che possono così diversificarsi dai concorrenti presenti sul mercato, mantenendo comunque elevati standard prestazionali (l'etichetta attesta che il prodotto o il servizio ha un ridotto impatto ambientale nel suo intero ciclo di vita);

Visto il “Regolamento (CE) n. 761/2001” del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS - Environmental Management and Audit Scheme), che è principalmente destinato a migliorare l'ambiente ed a fornire alle organizzazioni, alle autorità di controllo ed ai cittadini uno strumento di valutazione e gestione dell'impatto ambientale di una organizzazione, tramite l'allestimento di un sistema di gestione ambientale (SGA);

Visto il “Regolamento (CE) n. 196/2006” della Commissione del 3 febbraio 2006 che modifica l'allegato I del Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto della norma europea EN ISO 14001:2004 e che abroga la decisione 97/265/CE.

Considerato che lo standard ISO 14001 (UNI EN ISO 14001:2004), è uno standard certificabile, ovvero è possibile ottenere, da un organismo di certificazione accreditato che operi entro determinate regole, attestazioni di conformità ai requisiti in essa contenuti. Certificarsi secondo la ISO 14001 non è obbligatorio, ma è frutto della scelta volontaria dell'azienda/organizzazione che decide di stabilire/attuare/mantenere attivo/migliorare un proprio sistema di gestione ambientale;

Visto il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, Parte IV

“Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, che prevede:

- all’art. 196 “Competenze delle Regioni”;
- all’art. 209 “Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale”;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., pubblicata nel B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed in particolare:

- l’art. 4 “Competenze della Regione”, comma 1, lett. v);
- l’art. 47 “Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale” che prevede che la Giunta Regionale emani direttive vincolanti relative alle modalità di presentazione delle autocertificazioni e dei relativi documenti da allegare alla domanda;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto ad elaborare, in attuazione con le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, il documento avente per oggetto: “*Direttive relative al rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale*”;

Ritenuto di approvare integralmente il contenuto dell’Allegato, comprensivo del Modulo 1, alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Protezione Civile Ambiente, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile Ambiente;

Visti

il D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

Vista la L.R.14.09.1999, n. 77 recante: “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di Approvare il documento recante le “*Direttive relative al rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale*”, Allegato alla presente deliberazione, comprensivo del Modulo 1, parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di Incaricare il Servizio Gestione Rifiuti per l’attuazione dei connessi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all’adozione del presente atto;
3. di Trasmettere copia del presente provvedimento alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ARTA Direzione centrale (*con invito a trasmettere il provvedimento ai vari Dipartimenti provinciali*), all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila;
4. di Disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato e del Modulo 1, nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* e sul sito web della Regione Abruzzo.

Segue allegato

ALLEGATO come parte integrante della deli-
berazione p. n. 734 del 4 DIC. 2009

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Fulvio Banetti)

Fulvio Banetti

ALLEGATO



**DIRETTIVE RELATIVE AL RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE IMPRESE IN
POSSESSO DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE**

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – art. 209

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – art. 47

1. PREMESSA

Le imprese in un'epoca di allargamento dei mercati, devono necessariamente fare sistema con il proprio territorio per essere sempre più competitive. Scegliere sistemi di gestione ambientali (SGA) secondo gli indirizzi dell'UE, significa dare un segnale alle istituzioni interessate di condivisione delle problematiche ambientali. Infatti, l'attenzione alle problematiche ambientali e la conseguente impostazione di sistemi che consentano uno sviluppo sostenibile, aumenta il valore aggiunto di tutte le componenti sociali che operano sul territorio sia in termini di immagine che di credibilità.

La Regione Abruzzo persegue la diffusione e l'implementazione, negli Enti pubblici e nelle imprese, delle buone pratiche ambientali e dei sistemi di certificazione (es. Ecolabel, Unien ISO 14001) e registrazione ambientale (Emas).

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

La L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., all'art. 47 "Rimozione delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale", disciplina il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione e/o registrazione ambientale, rimandando alla normativa nazionale di cui all'art. 209 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.¹, le procedure di rinnovo di cui trattasi e rimanda all'approvazione di apposite direttive regionali le modalità di presentazione delle autocertificazioni e dei relativi documenti da allegare alla domanda. Pertanto, la presente direttiva, ai sensi dell'art. 47, comma 2, della L.R. 45/07 e s.m.i., provvede a definire:

- a) le modalità di presentazione delle autocertificazioni;
- b) la relativa documentazione.

L'art. 209 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., disciplina il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale. Il comma 1 dell'art. 209, prevede che le imprese in possesso di certificazione ambientale (Registrazione Emas, marchio di qualità Ecolabel, certificazione Unien ISO 14001) possano sostituire, in sede di espletamento delle procedure di rinnovo, l'autorizzazione all'esercizio di un impianto ovvero l'iscrizione all'Albo², ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con un'autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445³.

¹ Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96.

² Con nota prot.n. 1963/ALBO/PRE del 29.12.2006 avente per oggetto "Riduzione importi garanzie" l'Albo Nazionale Gestori Ambientali, istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ha specificato che le riduzioni delle garanzie finanziarie, di cui al comma 7 dell'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si applicano esclusivamente alle garanzie finanziarie presentate dalle imprese certificate/registrate per le specifiche attività oggetto dell'iscrizione all'Albo. In particolare, il comma 7 dell'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede



In occasione del rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, le imprese che risultano registrate Emas (Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.03.2001), che operino nell'ambito del sistema Ecolabel (Regolamento 17.07.2000, n.1980), o certificate Unien ISO 14001, possono sostituire le autorizzazioni, di cui alla procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 208 e 210 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con un'autocertificazione resa alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, secondo il modulo allegato.

Tale autocertificazione, con la relativa documentazione, sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione della gestione ovvero all'esercizio. Il Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo prende atto, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'autocertificazione resa dall'impresa, dei contenuti della stessa, dandone apposita comunicazione all'impresa e per conoscenza agli Enti di controllo interessati.

La suddetta procedura, non può essere attuata qualora siano previste modifiche impiantistiche e gestionali all'attività autorizzata a seguito delle quali impianto e attività non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

Indipendentemente dalla procedura di rinnovo invocata, il Servizio Gestione rifiuti può adottare eventuali verifiche d'ufficio, tese ad accertare l'osservanza, da parte dell'impresa richiedente, delle prescrizioni normative e regolamentari oggetto di rinnovo.

3.2. MODALITA' DI ADEMPIMENTO

3.2.1 SOGGETTI INTERESSATI


I titolari dell'impresa, nel caso di "impresa individuale", ovvero gli amministratori muniti di legale rappresentanza, in caso di "società".

3.2.2 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Il soggetto interessato dovrà presentare, entro i termini di scadenza dell'autorizzazione di cui autodichiara la prosecuzione, la seguente documentazione:

- autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, secondo il modulo n.1 allegato;
- copia fotostatica del documento di identità del soggetto dichiarante;
- copia, conforme all'originale, delle certificazioni ambientali possedute dall'impresa,
- denuncia di prosecuzione dell'attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, secondo il modulo n.1 allegato;
- certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste, ovvero autodichiarazione attestante che la certificazione delle prove di cui sopra non sono dovute in quanto non previste, secondo il modulo n.1 allegato;
- autocertificazione, ai sensi della DGR n. 1227/07, attestante il possesso dei requisiti soggettivi, secondo lo schema ivi riportato;
- autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, attestante il possesso di idonee garanzie finanziarie, adeguate alla DGR n. 790/07, secondo il modulo n. 1 allegato, ovvero idonee garanzie finanziarie, adeguate alla medesima DGR, con durata pari al periodo di validità delle certificazioni e/o registrazioni ambientali possedute dall'impresa, maggiorata di due anni ai sensi della medesima DGR.

Cn





MODULO 1

AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE IMPRESE IN
POSSESSO DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALID.Lgs. 152/06 e s.m.i. - art. 209 e L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 47
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - art. 46 e 47)

Il/La sottoscritto/a _____
(nome) (cognome)
nato/a a _____ il _____
(luogo) (prov.) (data di nascita)
residente a _____ in Via _____
(luogo) (prov.) (indirizzo)
n. _____, C.F. n. _____, in relazione all'autorizzazione n. _____
(estremi dell'autorizzazione)
del _____ avente per oggetto _____
(data del provvedimento) (specificare l'oggetto dell'autorizzazione)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

in qualità di _____ della Ditta _____ avente:
(titolare/legale rappresentante) (ragione sociale)

- sede legale in _____ Via _____, n. _____;
- iscrizione al Tribunale di _____ n. _____ del _____;
- iscrizione al C.C.I.A.A. n. _____ del _____;
- Codice fiscale/partita IVA n. _____;

- ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, comma 1, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto già autorizzato con il sopra citato provvedimento;

- ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, comma 2, di proseguire l'attività, attestando la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari;

- di non dover presentare alcuna certificazione dell'esperimento di prove in quanto non previste, ovvero di allegare le seguenti prove esperite:



- di aver presentato idonee garanzie finanziarie, adeguate alla DGR n. 790/2007 e alla DGR 1198/2003, già restituite per accettazione con nota prot.n. _____ del _____;

Al tal fine allega:
(barrare le caselle interessate):

- copia fotostatica del documento di identità del dichiarante (*obbligatorio*);
- copia conforme all'originale delle certificazioni ambientali possedute dall'impresa (*obbligatorio*);
- certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste, come sopra elencate (*se previste*);
- autocertificazione, ai sensi della DGR n. 1227/07, attestante il possesso dei requisiti soggettivi (*obbligatorio*);
- garanzie finanziarie, adeguate alla DGR n. 790/07, rilasciata da _____ il _____ (*se previste*).

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente dalla Regione Abruzzo nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo e data)

Il Dichiarante

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta, presentata o inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante.

GIUNTA REGIONALE ABRUZZO
Direzione Regionale del Registro Imprese
Servizio Imprese e Attività Commerciali
La presente è stata ricevuta il _____ S _____
facente a questo Servizio _____
Pescara il _____ 02 DIC. 2009

IL FUNZIONARIO
C



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 04.12.2009, n. 735:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 60. Direttive regionali per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo persegue, in materia di gestione dei rifiuti, politiche ambientali finalizzate ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, nel rispetto dei principi che regolano la politica nazionale e comunitaria in materia ambientale, con particolare riferimento, al principio di sussidiarietà, del "chi inquina paga" nonché di criteri di trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza;

Considerato inoltre che la nuova "Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Unione 2008/98/Ce Direttiva relativa ai rifiuti - Abrogazione direttive 75/439/Cee, 91/689/Cee e 2006/12/Ce", in particolare, orienta le politiche ambientali di settore verso una sempre maggiore sensibilizzazione degli Stati membri alla riduzione della produzione di rifiuti, in continuo incremento negli ultimi anni, al riuso e riciclaggio degli stessi e gli strumenti economici possono svolgere un ruolo cruciale nella realizzazione degli obiettivi di prevenzione e gestione dei rifiuti e può consentire di massimizzare i benefici ambientali;

Visto il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", che ha modificato le norme in materia di gestione dei rifiuti, stabilendo che la gestione degli stessi costituisca attività di pubblico interesse, la quale deve assicurare un'elevata protezione ambientale e controlli efficaci;

Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare l'art. 196 "Competenze delle Regioni";

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., contenente l'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007 che all'art. 4 prevede le "Competenze della Regione";

Considerato che la presenza sul territorio di uno o più impianti di gestione di rifiuti urbani, genera oggettivamente una serie di esternalità negative che possono arrecare un disagio ambientale al territorio ed ai cittadini interessati in modo diretto o indiretto;

Ritenuto che per il suddetto disagio ambientale è opportuno prevedere un risarcimento compensativo (definibile anche indennità di disagio ambientale) per il territorio ed i cittadini interessati, secondo regole condivise con gli Enti locali coinvolti, ma soprattutto secondo criteri omogenei su tutto il territorio regionale;

Considerato peraltro, che la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., prevede al capo II "Tariffe e compensazioni" ed in particolare all'art. 60 "Contributo ambientale ai comuni sede di impianti per i rifiuti urbani" e dispone:

- al **comma 1**, che la Giunta regionale, sentite le province e le Autorità d'Ambito (AdA), emani direttive e criteri generali per determinare il contributo, inteso come "ristoro ambientale", dovuto ai Comuni sede di impianti per la gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ripartizione del contributo stesso fra i Comuni confinanti effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza degli impianti, tenendo conto della tipologia degli stessi, delle caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati e della quantità e natura dei rifiuti gestiti;
- al **comma 2**, i criteri per:
 - individuare le tipologie di impianti per la gestione dei rifiuti, anche in riferimento

alla loro articolazione e cumulabilità, per i quali è dovuto il contributo;

- determinare l'entità del contributo in funzione delle quantità e della qualità dei rifiuti movimentati, delle aree e delle popolazioni interessate;
- determinare i criteri per la suddivisione del contributo fra i Comuni confinanti effettivamente interessati al disagio provocato dalla presenza degli impianti;
- al **comma 3**, che le Ada, applichino le disposizioni inerenti il contributo e dispongano l'eventuale aggiornamento annuale dello stesso;
- al **comma 4**, le finalità di utilizzo del contributo da parte dei comuni che percepiscono lo stesso.

Preso atto che con nota prot.n. 14402/DR4 del 07.08.09 e nota prot.n. 15492/DR4 del 01.09.09, il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto a trasmettere ai soggetti interessati: Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, Ada n. 1 Teramo, ANCI Abruzzo, Lega delle Autonomie Locali d'Abruzzo, ai sensi dell'art. 60, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i., la proposta di direttiva in oggetto con la richiesta di far pervenire le eventuali osservazioni e/o proposte di modifiche entro 30 giorni dal ricevimento della stessa;

Visto che in data 22.09.09 si è tenuta una riunione presso il Servizio Gestione Rifiuti – Osservatorio Regionale Rifiuti, convocata con nota dello stesso, prot.n. 15495/DR4 dell'1.09.09, avente per oggetto l'approfondimento della proposta di direttive regionali e le eventuali osservazioni e/o proposte di modifiche da introdurre alle stesse;

Considerato inoltre, che a seguito della riunione del 22.09.2009, il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto ad inviare nuovamente, tramite e-mail del 23.11.2009, il testo della direttiva contenente il recepimento delle modi-

fiche ed integrazioni richieste nella riunione suddetta dai rappresentanti delle Province presenti, dell'ANCI Abruzzo e della Lega delle Autonomie Locali d'Abruzzo, con l'invito a comunicare al Servizio Gestione Rifiuti/ORR, le eventuali ulteriori osservazioni;

Vista la nota della Provincia di Pescara del 30.11.2009, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 21728/DR4 del 01.12.2009, con la quale sono state inviate ulteriori osservazioni delle quali nel documento finale, predisposto dal Servizio Gestione Rifiuti/ORR, si è tenuto conto;

Preso atto del contenuto del verbale della riunione tenutasi in data 22.09.09, trasmesso con nota prot.n. 17195/DR4 del 29.09.2009, in cui vengono concordate le modifiche alla proposta di direttiva già trasmessa, come recepite nel testo dell'Allegato, come di seguito specificato;

Ritenuto di accogliere ed approvare integralmente il contenuto del documento denominato: "*Direttive per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani*", Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

Ritenuto di disporre che le "*Direttive per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani*", siano applicate dagli operatori pubblici e privati interessati a partire dalla sua entrata in vigore a seguito di pubblicazione nel BURA;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile Ambiente;

Dato atto che il competente Servizio Gestione Rifiuti ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Visti

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

la L.R. 45/07 e s.m.i.

Vista la legge n. 77/99 “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di Approvare il documento denominato: “*Direttive per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani*”, Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di Incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti/ORR per l’attuazione degli adempimenti tecnico-amministrativi, conseguenti all’adozione del presente atto;
3. di Inviare le “*Direttive per la determinazione del contributo ambientale ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani*”, alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ANCI ed alla Lega delle Autonomie Locali (*con l’invito ad informare tutti gli EE.LL. interessati*), alle AdA costituite, ai Consorzi comprensoriali per la gestione dei rifiuti (*con l’invito ad informare i gestori degli impianti interessati*), alla Federambiente e Fise Assombiente (*sedi regionali o nazionali, con l’invito ad informare i propri associati interessati*), alle Associazioni Ambientaliste maggiormente rappresentative operanti nella Regione Abruzzo;
3. di Disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato, nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* e, per la più ampia diffusione territoriale, sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione rifiuti e bonifiche.

Segue allegato

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. **735** del **4 DIC. 2009**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Garioni)

Walter Garioni

ALLEGATO



**DIRETTIVE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE AI
COMUNI SEDE DI IMPIANTI PER RIFIUTI URBANI**

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 60

PREMESSA

La L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., prevede all'art. 60 un "Contributo ambientale ai comuni sede di impianti per rifiuti urbani" (di seguito "contributo") che la Regione determina, con apposite direttive, norme e criteri generali per determinare il contributo, inteso come "ristoro ambientale", dovuto ai Comuni sede di impianti per la gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ripartizione del contributo stesso fra i Comuni confinanti effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza degli impianti, tenendo conto della tipologia degli stessi, delle caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati e della quantità e natura dei rifiuti gestiti.

La presente direttiva, ai sensi dell'art. 60, comma 2, della L.R. 45/07 e s.m.i., provvede a:

- a) individuare le tipologie di impianti per la gestione dei rifiuti, anche in riferimento alla loro articolazione e cumulabilità, per i quali è dovuto il contributo;
- b) determinare l'entità del contributo unitario per tonnellata dei rifiuti movimentati, delle aree e delle popolazioni interessate;
- c) determinare i criteri per la suddivisione del contributo fra i Comuni confinanti effettivamente interessati al disagio provocato dalla presenza degli impianti.

L'art. 60, comma 3 della L.R. 45/07 e s.m.i., prevede infine che l'AdA (Autorità d'Ambito), ovvero l'Ente territorialmente competente (Comune, Consorzio comprensoriale e/o Società, .. etc.), qualora l'AdA non sia stata ancora istituita, applichi le disposizioni regionali e disponga l'eventuale aggiornamento annuale del contributo.

Le seguenti disposizioni regionali costituiscono direttive vincolanti per i soggetti interessati ed hanno la finalità di omogeneizzare i criteri per il calcolo del contributo ai Comuni sede e/o interessati da impianti per la gestione di rifiuti urbani.

Al fine di determinare il contributo ai Comuni sede di impianti per rifiuti urbani, si rende necessario definire le seguenti problematiche:

1. Oggetto del contributo ambientale.
2. Classificazione delle tipologie di impianto in categorie.
3. Modalità di calcolo del contributo.
4. Criteri per la ripartizione del contributo tra i Comuni confinanti interessati.
5. Soggetti passivi e modalità di pagamento.
6. Rendicontazione e sanzioni.
7. Entrata in vigore.

1. OGGETTO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE

Il contributo si applica ai rifiuti urbani¹, così come definiti all'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e come di seguito elencati:

- a) rifiuti urbani;

¹ Il contributo si applica ai rifiuti urbani conferiti agli impianti di proprietà sia pubblica che privata.





- b) rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai fini dello smaltimento, che usufruiscono del servizio pubblico;
- c) rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane;
- d) rifiuti non pericolosi prodotti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani, che a seguito di dette operazioni hanno, cioè, natura e composizione diverse rispetto ai rifiuti urbani indifferenziati.

Il contributo:

- si applica ai rifiuti urbani, come sopra definiti, identificati dall'elenco di cui all'Allegato D, Parte IV del medesimo decreto e riscontrabili dai registri tenuti ai sensi dell'art. 190 (*Registri di carico e scarico*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- non si applica ai rifiuti urbani conferiti agli impianti autorizzati in procedura semplificata e quelli di cui al D.M. 8.04.2008 e D.M. 13.05.2009² (Centri di raccolta).

2. TIPOLOGIA IMPIANTISTICA

Le tipologie impiantistiche vengono suddivise in n. 4 categorie in funzione delle tipologie di rifiuti urbani conferite, ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 1, degli impatti ambientali associabili alla tecnologia impiantistica, secondo un criterio proporzionale tra il potenziale impatto ambientale dell'impianto e il relativo contributo da corrispondere.

Categoria 1

- impianti di incenerimento e/o coincenerimento (D.Lgs. 133/05).

Categoria 2

- discariche per rifiuti non pericolosi (D.Lgs. 36/03 e s.m.i.).

Categoria 3

- impianti di Trattamento Meccanico Biologico - TMB (*biostabilizzazione, bioessiccazione, produzione CDR, produzione CDR-Q*);
- impianti di compostaggio, con potenzialità > 1.000 t/anno;
- impianti di trattamento rifiuti ingombranti e/o RAEE;
- impianti mobili/fissi di trito vagliatura, con potenzialità ≥ 10 t/giorno.

Categoria 4

- centri di trasferta intercomunali.

3. MODALITA' DI CALCOLO³

Per ogni impianto appartenente alla categoria di cui al precedente paragrafo, il contributo unitario (*C*), espresso in Euro/t di rifiuti conferiti, dovuto dal gestore dell'impianto, è determinato in base alla seguente formula:

$$(1) \quad C = \alpha * \beta$$

dove:

² G.U. 18 luglio 2009, n. 165.

³ La scelta delle modalità di calcolo del contributo riportate nella presente direttiva si basa sui risultati di un'analisi condotta sulle principali esperienze nazionali in materia. L'analisi condotta a livello nazionale è stata quindi contestualizzata a livello Regionale al fine di tener conto delle specificità già attuate a livello locale.

Da un punto di vista metodologico la modalità di calcolo prescelta riflette la scelta di associare un contributo più elevato quanto maggiore risulta il potenziale impatto ambientale dell'impianto. Alla luce di quanto sopra il contributo da corrispondere ai Comuni interessati dalla presenza di impianti è proporzionale:

- alla tipologia impiantistica e alla natura dei rifiuti conferiti, identificati dal parametro α ;
- alla dimensione dell'utenza/cittadinanza interessata, identificata dal parametro β ;
- alla quantità dei rifiuti conferiti all'impianto, identificati dal parametro Q .





α è il parametro associato alla categoria di appartenenza dell'impianto e alla natura dei rifiuti movimentati, come dai valori riportati nella seguente tabella:

Tab. 1

Categoria appartenenza impianto	Valore che identifica la categoria di appartenenza (α)
1	12,00
2	8,00
3	6,00
4	3,00

β è il parametro relativo al numero di abitanti residenti⁴ nel Comune di ubicazione dell'impianto, calcolato in base ai valori della tabella di seguito riportata:

Tab. 2

Classe dimensionale	Valore che identifica le caratteristiche territoriali, urbanistiche e socio economiche (β)
$Ab \geq 50.000$	1,00
$25.000 \leq Ab < 50.000$	0,95
$10.000 \leq Ab < 25.000$	0,90
$3.000 \leq Ab < 10.000$	0,85
$Ab < 3.000$	0,80

Il contributo totale (C_{TOT}), da erogare da parte del gestore dell'impianto al/ai Comune/i interessato/i, è determinato moltiplicando il contributo unitario (C), come prima definito, per la quantità conferita all'ingresso dell'impianto (Q), riscontrabile dai registri tenuti ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo la seguente formula:

$$(2) \quad C_{TOT} = C * Q$$

Nel caso di rifiuti urbani conferiti presso un polo impiantistico complesso, ovvero un polo costituito da un insieme di impianti, come definiti al paragrafo 2, interconnessi tra loro, ovvero per cui i rifiuti in ingresso esauriscono il processo di trattamento/recupero/smaltimento presso il sito stesso, si applica un contributo ridotto per l'intero polo calcolato dalla seguente formula.

$$(3) \quad C_{TOTR} = \sum_{i=1}^n \alpha_i * \beta * \delta_i * Q_i$$

Dove:

α_i è il parametro associato alla categoria di appartenenza di ciascuna tipologia di impianto presente nel polo complesso, come definito alla precedente Tab. 1;

β è il parametro relativo al numero di abitanti residenti nel Comune di ubicazione del polo, come definito alla precedente Tab. 2;

⁴ In base al dato desumibile dall'ultimo censimento disponibile dell'ISTAT (Censimento generale della popolazione e delle abitazioni).





δ_i è il parametro di riduzione associato a ciascuna tipologia di impianto presente nel polo complesso, come definito nella seguente tabella 3;

Q_i è il quantitativo in ingresso a ciascuna tipologia impiantistica presente nel polo complesso, riscontrabile dai registri tenuti ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Tab. 3

Categoria appartenenza impianto	Parametro di riduzione associato a ciascuna tipologia di impianto (δ)
1	0,9
2	0,8
3	0,7
4	0,6

Nel caso che i rifiuti urbani conferiti presso l'impianto complesso non esauriscano in loco il processo di trattamento/recupero/smaltimento, ovvero diano luogo a ulteriori quantitativi da trattare/smaltire/recuperare in altro sito, il contributo è calcolato secondo la formula 2, per singola tipologia di impianto utilizzata.

Il contributo totale dell'impianto, ovvero il contributo totale ridotto nel caso di polo impiantistico complesso, viene, successivamente, ripartito fra i Comuni confinanti interessati, in base ai criteri del paragrafo che segue.

4. CRITERI PER LA SUDDIVISIONE DEL CONTRIBUTO FRA I COMUNI CONFINANTI INTERESSATI

Nel caso in cui si individuano Comuni confinanti con il Comune ove è ubicato l'impianto, i cui nuclei abitativi/insediamenti ricadono in una fascia max di 2 km, dal perimetro dell'impianto stesso, il gestore dell'impianto procede alla suddivisione del contributo totale (C_{TOT} e/o C_{TOT_R}) tra i vari Comuni interessati.

Pertanto, la quota parte (C_{PART}) del contributo totale (C_{TOT} e/o C_{TOT_R}) dovuto dal gestore dell'impianto a ciascun Comune confinante interessato, viene calcolata secondo la seguente formula:

$$(3) \quad C_{PART} = C_{TOT} * \gamma$$


dove:

γ , è il parametro per la ripartizione del contributo totale C_{TOT} , destinato al singolo Comune interessato al contributo stesso, definito dalla seguente tabella:

Tab. 4

Comuni interessati	Parametro di ripartizione del contributo γ
Comune ospitante la sede operativa dell'impianto	Non oltre il 70% del contributo complessivo (C_{TOT})
I restanti Comuni confinanti interessati	Quota parte del restante contributo complessivo (C_{TOT}), non inferiore al 30%

I criteri per la ripartizione puntuale del contributo tra i vari comuni interessati (Comune sede di impianto e comuni confinanti) vengono definiti dall'AdA, ovvero dall'Ente territorialmente competente (Consorzio





comprensoriale e/o Società, Comune, ..etc.), con apposito provvedimento, che tenga conto dei seguenti aspetti:

- % superficie dei Comuni interessati;
- venti predominanti;
- popolazione sottesa all'area interessata (n. abitanti);
- viabilità asservita (n. km delle strade interessate).

5. SOGGETTI PASSIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il contributo, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto che effettua il conferimento dei rifiuti, è dovuto dal gestore dell'impianto di rifiuti urbani ubicato sul territorio regionale.

Il contributo è corrisposto dai soggetti passivi, come prima definiti, per ogni tonnellata (mille chilogrammi) di rifiuti conferiti all'impianto, sulla base delle annotazioni riscontrabili dai registri tenuti ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Il contributo è versato dal gestore dell'impianto, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento, direttamente alla Tesoreria dell'AdA, ovvero dell'Ente territorialmente competente (Consorzio comprensoriale e/o Società, Comune, ..etc.), qualora l'AdA non sia ancora istituita, utilizzando il sistema bancario e/o postale, con l'obbligo di indicare nella causale:

- a) ragione sociale, sede legale e amministrativa, codice fiscale o partita IVA della Ditta, nonché le generalità del legale rappresentate;
- b) ubicazione dell'impianto;
- c) trimestre di riferimento in cui è avvenuto il conferimento presso l'impianto;
- d) quantità complessiva di rifiuti conferiti nel trimestre di riferimento, raggruppati per CER omogenei.

Il contributo totale (C_{TOT}) è calcolato dal gestore dell'impianto sulla base della formula (2). Nel caso di un Comune dove è presente un polo impiantistico complesso, come prima definito, il contributo totale ridotto (C_{TOTR}) è calcolato dal gestore del polo impiantistico sulla base della formula (3).

L'AdA, ovvero l'Ente competente territorialmente (Consorzio comprensoriale e/o Società, Comune, ..etc.), qualora l'AdA non sia ancora istituita, provvede alla ripartizione del contributo dovuto per l'impianto/polo complesso tra tutti i Comuni confinanti interessati, secondo i criteri definiti in uno specifico provvedimento che tiene conto di quanto previsto al precedente paragrafo 4.

L'AdA, ovvero l'Ente competente territorialmente (Consorzio comprensoriale e/o Società, Comune, ..etc.), su proposta dei Comuni interessati, dispone l'eventuale aggiornamento annuale del contributo dopo aver accertato la variazione nelle variabili/parametri alla base del calcolo del contributo, comunicando ai vari soggetti interessati (Gestore dell'impianto, Comuni interessati, Consorzio comprensoriale e/o Società, ..etc.) i nuovi parametri/variabili di riferimento.

7. RENDICONTAZIONE E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 60, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i., il contributo è utilizzato dai Comuni che lo percepiscono per finalità esclusivamente inerenti il miglioramento ambientale, la tutela igienico-sanitaria dei cittadini, la gestione integrata dei rifiuti.

I Comuni beneficiari del contributo, con cadenza annuale ed entro il **30 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, dovranno inviare all'AdA, ovvero all'Ente competente territorialmente, all'Osservatorio Rifiuti Regionale (ORR) e all'Osservatorio Provinciale Rifiuti (OPR) territorialmente competente, una relazione sulle modalità di utilizzo del contributo percepito dimostrandone l'effettiva destinazione ad interventi inerenti: il miglioramento ambientale del territorio interessato dalla presenza dell'impianto, la tutela igienico-sanitaria dei cittadini residenti nei territori limitrofi all'impianto, lo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale, e la gestione integrata dei rifiuti.

La suddetta relazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: tipologia intervento, data di attivazione, data di conclusione, personale dedicato, spesa per l'acquisizione di beni ed attrezzature, spesa per l'acquisizione di studi/progetti e servizi in generale.



L'AdA, ovvero l'Ente competente territorialmente (Consorzio comprensoriale e/o Società, Comune, .. etc.), con cadenza annuale ed entro il **30 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, dovrà inviare all'Osservatorio Provinciale Rifiuti (OPR) territorialmente competente e all'Osservatorio Rifiuti Regionale (ORR), una relazione sul contributo applicato, ai sensi delle presenti direttive, da ciascun gestore di impianto per rifiuti urbani.

La suddetta relazione dovrà contenere per ciascun impianto le seguenti informazioni: denominazione del soggetto gestore, impianto gestito, sede dell'impianto, quantitativi conferiti, modalità di ripartizione del contributo tra i comuni interessati e i valori assunti dai singoli parametri alla base del calcolo del contributo (α , β , δ , γ , ..etc.).

Nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla presente direttiva si applicano le sanzioni di cui all'art. 64 della L.R. 45/07 e s.m.i.

6. ENTRATA IN VIGORE

La presente direttiva si applica dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. L'AdA, ovvero l'Ente competente territorialmente (Consorzio comprensoriale e/o Società, Comune, ..etc.), qualora l'AdA non sia ancora istituita predispone, entro **3 mesi** dalla entrata in vigore della presente direttiva, i provvedimenti necessari all'applicazione della stessa.

Per quanto concerne le disposizioni in materia vigenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva, è fatto obbligo all'AdA, ovvero all'Ente competente territorialmente (Consorzio comprensoriale e/o Società, Comune, ..etc.), qualora l'AdA non sia ancora istituita, di adeguare le stesse, entro **6 mesi** dalla entrata in vigore della presente direttiva, con apposito provvedimento.

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Direzione Protezione Civile - Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti

La presente copia composta di n. 6.....
facciate è conforme all'originale esistente presso
questo Servizio

Pescara li 01 DIC 2009

IL FUNZIONARIO

G



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 21.12.2009, n. 780:

L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v). Autorizzazione sino al 30.06.2010 a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi e disposizioni regionali inerenti l’esercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati nella Provincia di L’Aquila.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che nella Regione Abruzzo permangono alcune situazioni di criticità per le attività di smaltimento dei rifiuti di origine urbana, in particolare nelle Province di Teramo e L’Aquila, a causa dell’assenza e/o insufficienza di disponibilità volumetriche residue di discariche dedicate in esercizio (discariche per “rifiuti non pericolosi”);

Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti sta portando avanti una serie di attività nel settore della gestione integrata dei rifiuti urbani, finalizzate in particolare a:

- attuare puntualmente le disposizioni delle normative vigenti di settore;
- attuare gli adempimenti regionali richiesti dai Ministeri competenti connessi alle diverse “procedure d’infrazione UE” nei confronti dello Stato italiano nonché degli Enti coinvolti, in materia di: IPPC (2008/2071), discariche (2003/4506), discariche abusive ed abbandoni di rifiuti (2003/2077), rifiuti portuali (2005/2015), .. etc.;
- realizzare la programmazione prevista dal PRGR per il sistema impiantistico di supporto alla gestione del ciclo dei rifiuti (es. conferenze di servizio, richiesta pareri tec-

nici, riunioni di approfondimento, rilascio di autorizzazioni per la realizzazione ed esercizio degli impianti, applicazione della normativa di settore, diffide, solleciti, ... etc.);

- garantire la continuità degli smaltimenti/trattamenti dei rifiuti per evitare situazioni emergenziali;
- sviluppare le iniziative per diffondere e/o potenziare sul territorio regionale le raccolte differenziate delle frazioni riciclabili, prioritariamente secondo modelli domiciliari (“porta a porta” e/o “di prossimità”), per minimizzare i quantitativi di rifiuti conferiti in discarica;
- attuazione del Programma regionale RUB di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007 “D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 - L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R. 9/08/2006, n. 27. “Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”;
- indagini preventive ambientali dei siti potenzialmente contaminati, bonifica e ripristino di siti contaminati ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Richiamata la DGR n. 304 del 18.06.2009 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v). Autorizzazione sino al 31.12.2009, a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi”, pubblicata sul BUR n. Speciale Ambiente n. 34 del 26.08.2009;

Richiamata la DGR n. 322 del 29.06.2009 avente per oggetto: “DGR n. 209 del 4 maggio 2009 “Evento sismico Abruzzo del 6 aprile 2009. Provvedimenti urgenti riguardanti le attività di gestione dei rifiuti da parte di Enti o

Aziende ubicati nel territorio della Provincia di L'Aquila. Proroga termini, modifiche ed integrazioni", pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 34 del 26/08/2009;

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare la parte IV in materia di: "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

Visto il D.Lgs 13.1.2003, n. 36 avente per oggetto: "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i.;

Visto il D.L. 28.04.2009, n. 39 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", convertito, con modificazioni, in legge 24.06.2009, n. 77 con specifico riferimento all'art. 9;

Vista la Direttiva 9 aprile 2002 "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti", che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

Visto il D.M. 03.08.2005 "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica" e s.m.i., per quanto applicabile;

Vista la legge 27.02.2009, n. 13 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente", pubblicata sulla G.U. 28.02.2009, n. 49, che all'art. 5, comma 1 bis), ha previsto la possibilità di richiedere una proroga delle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. per le discariche classificate per "rifiuti non pericolosi" sino al 31.12.2009, previa assenso del MATTM, su richiesta della Regione interessata;

Vista la nota del MATTM prot.n. 13514/QdV/DI/V del 26.06.2009, avente per oggetto: "Discariche di rifiuti richiesta di proroga ai sensi del decreto-legge 30.12.2008, n. 208, convertito con legge 27.02.2009, n. 13", acquisita al SGR con nota prot.n. 11635/DR4 del 29.06.2009, con la quale sono state concesse dal MATTM deroghe per lo smaltimento tal quale dei rifiuti a discariche della Regione Abruzzo, sino al 31.12.2009;

Vista la circolare del MATTM prot.n. U. prot.Gab. n.14963 del 30.06.2009, inviata a tutte le Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano, inerente: "Smaltimento dei rifiuti urbani in discarica: problematiche e dubbi interpretativi", con la quale lo stesso ministero ha disposto le diverse modalità di smaltimento dei rifiuti in determinate discariche per rifiuti non pericolosi della regione;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti", pubblicata sul BURA Straordinario n. 10 del 21.12.2007, che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia (L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i.) ed in particolare:

- l'art. 4 relativo alle "Competenze della Regione";
- l'art. 4, comma 1, lett. v), che prevede che ai sensi dell'art. 196 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., compete alla Regione "l'autorizzazione, sentiti i soggetti interessati, a smaltire rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori del territorio provinciale o di ATO, di produzione degli stessi per un periodo limitato, .. omissis";
- l'art. 5 relativo alle "Competenze delle Province";
- l'art. 34, comma 4, relativo alle competenze delle Province in materia di smaltimento di rifiuti urbani, in presenza di accertate disponibilità, tra ambiti territoriali ottimali (ATO) diversi.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: "Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno interessato la Provincia di L'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009", pubblicato sulla G.U. del 7.04.2009, n. 87;

Richiamate in particolare, le O.P.P.C.C.M.M. nn. 3667 - 3771 - 3782 - 3797 - 3813 - 3817, che dispongono interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la Provincia di L'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il 6 aprile 2009;

Richiamato in particolare, l'art. 6, punto 1) della predetta Ordinanza n. 3753 che recita: "Per i soggetti che alla data del 5 aprile erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori colpiti dal sisma, sono sospesi fino al 31 dicembre 2009 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza della dichiarazione di emergenza";

Considerato che permangono ancora difficoltà operative, come precedentemente accennato, che non consentono un regolare svolgimento delle attività di smaltimento di rifiuti urbani, in particolare, nella Provincia di L'Aquila e Teramo, per la mancanza di impianti di smaltimento autorizzati ed aventi sufficienti capacità volumetriche;

Considerato che le iniziative suddette sono in fase di concreta realizzazione (costruzione degli impianti) e/o di conclusione dell'iter amministrativo di approvazione dei progetti (richiesta pareri tecnici, organizzazione delle conferenze di servizi, ..etc.) e che necessitano ancora alcuni mesi (6-12 mesi), per l'avvio effettivo dei diversi impianti, nonché per la

realizzazione dei programmi in materia di RD, da parte dei soggetti interessati;

Considerato pertanto, che risulta necessaria una collaborazione tra le diverse realtà provinciali e/o ATO interessate, per garantire la continuità delle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana, collaborazione già in atto, ai sensi della DGR n. 304 del 18.06.2009;

Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto, con nota prot.n. DR4/9708 del 25.05.2009, avente per oggetto: "DGR n. 1075/08 - L.R. 45/07, art. 4, comma 1, lett. v) e art. 34, comma 4. Esame delle problematiche delle attività di smaltimento di rifiuti urbani. Provvedimenti", a convocare una riunione in data 10.06.2009 per sentire i diversi soggetti interessati, acquisire valutazioni e pareri, al fine di attivare una sussidiarietà tra Province e/o ATO diversi, per elaborare e concordare modalità ed interventi finalizzati al conferimento di rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento autorizzati ed aventi sufficienti capacità volumetriche, il cui verbale è agli atti del Servizio Gestione Rifiuti;

Considerato che le Province, sentite dal competente Servizio regionale, hanno ritenuto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 34, comma 4, della L.R. 45/07 e s.m.i. e cioè l'impossibilità di raggiungere accordi specifici, per motivi diversi e si rende, in alternativa, necessario attivare le disposizioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., sentiti i soggetti interessati;

Ritenuto che i soggetti interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento, ubicati in Provincia e/o ATO diversi, debbano attenersi alle seguenti disposizioni:

1. comunicare alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente competenti, l'impianto di smaltimento e/o trattamento interessato, specifi-

cando le motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, CER, ..etc. ed ogni altra informazione utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e le soluzioni proposte;

2. allegare alla comunicazione di cui al punto 1), la documentazione, rilasciata dal gestore dell'impianto interessato, attestante la possibilità di poter conferire i rifiuti (autorizzazione, contratto, .. etc.);

Ritenuto altresì di prendere atto della necessità del conferimento di rifiuti di origine urbana trattati (CER 191212 e 190503), per un periodo limitato, da parte del COGESA SpA e Consorzio CIVETA, nell'impianto ubicato in località "Tufo colonico", nel Comune di Isernia (CB) - Molise, in relazione all'effettiva disponibilità ed alla non sussistenza di impedimenti normativi;

Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto a convocare apposite riunioni in data 20.11.2009 (SGR prot.n. 19906/DR4 del 5.11.2009) e 25.11.2009 (SGR prot.n. 21051/DR4 del 23.11.2009), al fine di sentire tutti i soggetti interessati ai sensi della L.R. 45/07 e s.m.i., illustrare agli stessi la situazione al dicembre 2009 del sistema di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, acquisire pareri da parte delle Province interessate; i verbali delle riunioni sono agli atti del Servizio Gestione Rifiuti;

Ritenuto necessario che la Regione Abruzzo autorizzi, sentiti i soggetti interessati nelle riunioni tenutesi il 20.11.2009 e 25.11.2009, per un periodo necessario alla definitiva concretizzazione delle azioni ed interventi in corso, comunque per un periodo limitato, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. v), il conferimento dei rifiuti di origine urbana, da parte di *Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, Comuni, Gestori dei servizi di igiene urbana, ..etc.*, in Province e/o ATO diversi;

Richiamata la DGR n. 1399 del 29.11.2006 avente per oggetto: "L.R. 9.08.2006, n. 27 - art. 7, comma 4. - *Directive in materia di comunicazione dei dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale ed extraregionale. Nuove disposizioni e modifiche alla D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089*", in materia di comunicazioni semestrali dei rifiuti;

Richiamata la DGR n. 167 del 24.02.2007 relativa a: "D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 - L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R. 9/08/2006, n. 27. *Directive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero*", in particolare per le disposizioni inerenti l'attuazione del Programma regionale di riduzione dei rifiuti biodegradabili (Programma RUB), da conferire in discarica;

Richiamata la DGR n. 169 del 24.02.2007 avente per oggetto: "Decreto legislativo 13.01.2003, n. 36 - D.M. 3 agosto 2005 - *Ammissibilità di rifiuti classificati con codice CER 191212 in impianti di smaltimento già autorizzati alla realizzazione e all'esercizio ai sensi della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/84, ex articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/03. Directive tecnico - gestionali*";

Richiamata la DGR n. 1190 del 23.11.2007 avente per oggetto: "L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 32. *Attività di smaltimento dei rifiuti urbani. Provvedimenti regionali straordinari*", con la quale la Regione Abruzzo ha definito un programma di interventi, di carattere emergenziale, per l'attivazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani, previa una ricognizione di impianti già autorizzati e/o nuovi siti potenzialmente attivabili a tal fine;

Richiamata la DGR n. 790 del 3.08.2007 avente per oggetto: "Garanzie finanziarie pre-

viste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”;

Richiamata la DGR n. 1075 del 13.11.2008 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 *“Norme per la gestione integrata dei rifiuti” - art. 4, comma 1, lett. v). Conferimento sino al 30.06.2009 di rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in ambiti territoriali diversi.*”, pubblicata sul B.U.R.A. Speciale Ambiente n. 85 del 28/11/2008, con la quale la Regione Abruzzo ha autorizzato sino al 30.06.2009, il conferimento dei rifiuti urbani (CER 20 e 19), in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in ambiti territoriali diversi (Province e/o ATO);

Vista la nota prot.n. 752 del 24.11.2009 del Consorzio comprensoriale del chietino per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, acquisita al SGR con nota prot.n. 21546/DR4 del 27.11.2009, avente per oggetto: “*Richiesta di proroga per il conferimento dei rifiuti solidi urbani presso l'impianto di loc. Cerratina di Lanciano*”;

Vista la nota della Provincia di Teramo prot.n. 384652 del 10.12.2009 inerente: “*Criticità gestionali dello smaltimento dei rifiuti nella Provincia di Teramo . Comunicazione*”, acquisita al SGR con nota prot.n. 22363/DR4 del 10.12.2009;

Vista la nota dell'Unione di Comuni “*Città Territorio*” - Val Vibrata, prot.n. 3001 del 7.12.2009, acquisita al SGR con nota prot.n. 22292/DR4 del 10.12.2009;

Vista la nota del CIRSU SpA, prot.n. 2829 dell'11.12.2009, acquisita al SGR con nota prot.n. 22516/DR4 del 14.12.2009;

Vista la nota del Consorzio Comprensoriale Area Piomba Fino prot. n. 1362/09 del 09/12/09, acquisita al SGR con nota prot. n. 22545/DR4 del 14.12.2009;

Richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali riferite agli impianti mobili autorizzati, le cui attività sono finalizzate al trattamento preventivo dei rifiuti urbani indifferenziati:

- DF3/101 del 18.10.2004 – Ditta DECO SpA – località “*Via Raiale*” del Comune di Pescara (PE);
- DF3/82 del 5.08.2005 – Consorzio comprensoriale rifiuti di Lanciano – località “*Cerratina*” (CH);
- DN3/182 dell'11.12.2007 – Ecoconsul S.u.r.l. – località “*S.P. Bonifica del Tronto km 14,050*” del Comune di Ancarano (TE);
- DN3/16 del 9.02.2007 – TE.AM. Teramo Ambiente – Località “*Carapollo*” del Comune di Teramo (TE).

Preso atto del parere dell'Avvocatura regionale prot.n. 8284 PA 9/09 del 1° dicembre 2009, avente per oggetto: “*Richiesta proroga campagna di attività impianti mobili di trattamento rifiuti. Parere*”, inerente il prosieguo delle attività alla luce dell'attuale giurisprudenza;

Richiamata la DGR n. 178 del 14.04.2009, avente per oggetto: “*Sisma del 6 aprile 2006 - Prime disposizioni generali*” che per estratto recita:

“omissis.....

- 4. Con riferimento a tutte le procedure e/o provvedimenti ad istanza di parte relativi ad ipotesi nella quali il mancato riscontro dell'Amministrazione equivale a provvedimento di assenso o di diniego, con scadenza in data successiva al 6 aprile 2009, il presente atto costituisce provvedimento generale ed espresso soprassessorio, inibitorio del formarsi di qualsivoglia consenso o diniego procedimentale, facendo salvo il successivo scrutinio dell'amministrazione posteriormente al 30 giugno 2009, data dalla quale torneranno a decorrere i termini di cui ad ogni singolo procedimento” e altresì;

- 5. E' fatta salva, in ogni caso, la motivata possibilità di adozione di atti o provvedimenti puntuali ove i direttori od i dirigenti competenti ne ravvisino la imminente necessità, da esplicitare nell'atto medesimo; omissis...";

Richiamata DGR n. 209 del 4 maggio 2009 "Evento sismico Abruzzo del 6 aprile 2009. Provvedimenti urgenti riguardanti le attività di gestione dei rifiuti da parte di Enti o Aziende ubicati nel territorio della Provincia di L'Aquila. Proroga termini, modifiche ed integrazioni";

Considerato che la situazione conseguente all'evento sismico del 6 aprile 2009, continua a condizionare l'area della Provincia di L'Aquila in cui operano Enti, Agenzie, organismi statali e/o regionali, le cui attività istituzionali, che consistono nel rilascio di visti, autorizzazioni, nulla-osta, ..etc., sono attualmente ancora impedita e/o fortemente rallentata e che ciò determina un grave disagio socio economico che costituisce a tutti gli effetti causa di forza maggiore rilevante ai fini contrattuali;

Ritenuto opportuno prevedere che ogni attività attinente l'esercizio di impianti di smaltimento/recupero di rifiuti, già autorizzata ai sensi di legge, prorogata sino al 31.12.2009 in virtù della DGR n. 322 del 29.06. 2009, operanti nella Provincia di L'Aquila, per cui:

- a) i termini di validità delle autorizzazioni siano in fase di scadenza;
- b) i termini di validità delle autorizzazioni siano scaduti e per i quali sono in corso i procedimenti di rinnovo o di rilascio di nuova autorizzazione;
- c) i termini temporali connessi riferiti all'avvio dell'esercizio e/o agibilità degli impianti, previo, comunque, diverse e specifiche prescrizioni emanate dagli organi tecnici di controllo (ARTA Abruzzo);

venga ulteriormente prorogata alle stesse condizioni stabilite nelle autorizzazioni già rilasciate;

Dato atto che le eccezionali esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella Regione Abruzzo, permangono anche allo stato attuale e fanno ritenere indispensabile ed urgente di dover prorogare gli interventi già adottati con la sopra richiamata DGR n. 209/2009 per favorire il ritorno alle normali attività lavorative per tutti quegli impianti di smaltimento/recupero della Provincia di L'Aquila autorizzati in procedura ordinaria, nonché iscritti in procedura semplificata, alle stesse condizioni già autorizzate/iscritte, riservandosi appena possibile la ultimazione dei predetti procedimenti amministrativi;

Ritenuto di dover confermare l'esclusione, dall'ambito di applicazione del presente provvedimento, gli impianti di discariche di rifiuti urbani speciali non pericolosi, in quanto sottoposti all'adozione di puntuali provvedimenti dedicati ed altresì gli impianti di gestione dei rifiuti soggetti alle procedure di Autorizzazione Ambientale Integrata IPPC, in quanto inseriti nella DGR 30.03.2009, n. 158;

Richiamati tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni del D.Lgs. 24.06.2003, n. 209 e s.m.i., e che le operazioni siano svolte in conformità ai principi generali previsti da D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

Precisato che presso gli impianti devono, comunque, sussistere tutte le condizioni di salvaguardia ambientale, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

Ritenuto di dover richiamare per tutti i soggetti interessati dal presente provvedimento il possesso delle garanzie finanziarie previste ai sensi della D.G.R. 3.08.2007, n. 790 "*Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/ recupero dei rifiuti, nonché per la*

bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 71 Speciale Ambiente del 05.09.07;

Richiamata altresì, la L.R. 16.06.2006, n. 17 "*Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi*", pubblicata sul BURA n. 37 del 7.07.2006, recante le disposizioni inerenti l'applicazione del tributo speciale (ecotassa), per i rifiuti da conferire agli impianti di smaltimento, a cui i "soggetti passivi" interessati sono obbligati alla puntuale applicazione;

Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Protezione Civile - Ambiente, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto e non rilevandosi dalle stesse conseguenze negative sul piano ambientale;

Ritenuto che il presente provvedimento è finalizzato a garantire la continuità delle attività di un servizio pubblico essenziale, come quello rappresentato dalla raccolta e smaltimento dei rifiuti di origine urbana e ad evitare eventuali emergenze di ordine igienico-sanitario, che potrebbero insorgere in caso di interruzione dei servizi richiamati; nonché per evitare eventuali problematiche di ordine pubblico ed una negativa immagine delle realtà interessate;

Ritenuto che il periodo di tempo di autorizzazione allo smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana in altri impianti ubicati in diverse Province e/o ATO, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07, possa essere definito dalla data di approvazione del presente atto da parte della Giunta regionale, sino al 30.06.2010, con le modalità sopra definite e salvo ulteriori proroghe per accertate necessità;

Considerato che il presente atto è da ritenersi urgente, al fine di evitare situazioni di emer-

genza per le attività di smaltimento dei rifiuti di origine urbana nonché per evitare disservizi alla popolazione e/o situazioni di criticità di ordine igienico-sanitario;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Visti

il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

il D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;

la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante: "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*";

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di Autorizzare ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i. e per accertate ed indifferibili necessità, sentite le Province ed i soggetti interessati (riunioni del 20.10.2009 e 25.11.2009), il conferimento di rifiuti di origine urbana in impianti autorizzati di smaltimento e/o trattamento, ubicati in Province e/o ATO diversi, sino al **30.06.2010**;
2. di Prescrivere che i soggetti interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento, ubicati in Province e/o ATO diversi, devono attenersi alle seguenti disposizioni:
 - comunicare alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente competenti, gli impianti interessati, specificando le motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi di ri-

- fiuti, CER, ..etc. ed ogni altra informazione utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e le soluzioni proposte;
- allegare alla suddetta comunicazione, la documentazione, rilasciata dal gestore dell'impianto interessato, attestante la possibilità di poter conferire i rifiuti (convenzione, contratto, .. etc.);
3. di Prescrivere alle Province interessate:
- a. il monitoraggio delle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana conferiti agli impianti interessati;
 - b. la comunicazione al competente Servizio regionale dell'eventuale superamento dell'emergenza riferita alle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana e, quindi, il possibile ritorno all'autosufficienza del bacino territoriale (Provincia - ATO) delle stesse attività;
 - c. il rigoroso controllo delle attività di smaltimento e/o trattamento ed il rispetto delle normative di settore vigenti, da parte dei soggetti interessati;
4. di Richiamare i soggetti interessati dal presente atto, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica e tutela dell'ambiente, nonché a promuovere ed adottare le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riuso ed il riciclaggio dei rifiuti;
5. di Rimandare alle parti interessate, gli ulteriori adempimenti necessari per:
- la definizione delle "modalità operative" relative alle attività di raccolta, raggruppamento preliminare, trattamento e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto delle migliori soluzioni tecnologiche ed economicamente meno onerose;
- la definizione delle "tariffe di conferimento" dei rifiuti urbani agli impianti di trattamento e/o smaltimento che, in ogni caso, non devono discostarsi da quelle già in vigore. A tal fine, entro 7 giorni dall'approvazione della presente delibera, il gestore dell'impianto di smaltimento e/o trattamento, dovrà comunicare alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province interessate, le tariffe di conferimento applicate. Eventuali modifiche delle tariffe di conferimento già praticate agli impianti interessati, devono essere preliminarmente motivate, documentate ed inviate alla Regione per l'esame di competenza;
 - l'attuazione di ogni altro aspetto collegato alla trasparente, corretta ed efficace gestione delle attività interessate.
6. di Richiamare i gestori degli impianti di smaltimento e/o trattamento al rispetto delle norme regionali in materia di tributo speciale (cd. "ecotassa");
7. di Prescrivere il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti - MUD*), dall'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) e dall'art. 193 (*Trasporto dei rifiuti*) del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., nonché delle disposizioni di cui alla DGR n. 1399 del 29.11.2006 in materia di comunicazione semestrale dei dati dei rifiuti movimentati;
8. di Prescrivere ai Comuni e Consorzi Intercomunali e/o loro Società e/o Gestori degli impianti e dei Servizi, per quanto di loro competenza, con il presente provvedimento:
- a. l'immediato potenziamento dei servizi di raccolta differenziata al fine di rispettare gli obblighi di cui all'art. 23, comma 2 della L.R. 45/07 "Obiettivi di raccolta

differenziata e riciclo” e di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007;

- b. la rendicontazione dei risultati raggiunti, riferiti alle attività di cui al punto a), da inviare al competente Servizio regionale alla scadenza del termine di cui al presente atto, in particolare le iniziative e le misure adottate per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 1, comma 1108 della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e dell'art. 23, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
9. di Autorizzare il Servizio Gestione Rifiuti ad attivare tutte le iniziative previste dalla vigente normativa di settore, in caso di inadempienza, in base alle specifiche competenze, da parte dei Comuni e/o Consorzi intercomunali e/o loro Società SpA interessati, Gestori degli impianti e dei Servizi, per l'attuazione degli obblighi previsti dalla L.R. 45/07 e s.m.i. in materia di raccolta differenziata;
 10. di Prorogare al 30.06.2010, i termini di cui alla DGR n. 322 del 29.06.2009 (31.12.2009), per ogni attività attinente l'esercizio di impianti di gestione di rifiuti, già autorizzati ai sensi di legge, operanti nella Provincia di L'Aquila, giusta DGR 14.04.2009, n. 178 riferiti a:
 - a. termini di validità delle autorizzazioni in fase di scadenza;
 - b. termini di validità delle autorizzazioni scaduti e per i quali sono in corso i procedimenti di rinnovo o di rilascio di nuova autorizzazione;
 - c. termini connessi all'avvio dell'esercizio e/o agibilità degli impianti, salvo diverse e specifiche prescrizioni emanate dagli organi tecnici di controllo competenti territorialmente (ARTA Abruzzo);

comunque, alle stesse condizioni stabilite nelle autorizzazioni già rilasciate;

11. di Riservarsi eventuali ulteriori proroghe del termine di cui al punto 10), qualora si rendessero necessarie, in relazione all'evolversi della situazione di emergenza nei territori della Provincia di L'Aquila, connessa con l'evento sismico del 6 aprile 2009;
12. di Ribadire che il presente provvedimento non si applica agli impianti di smaltimento assoggettati al D.Lgs. 36/03 e s.m.i., nonché agli impianti assoggettati al D.Lgs. 59/05 (IPPC), in quanto sottoposti all'adozione di puntuali provvedimenti, salvo provvedimenti emergenziali connessi all'evento sismico del 6 aprile 2009, adottati dalle Autorità statali;
13. di Disporre da parte del Servizio competente, l'adozione di provvedimenti dirigenziali consequenziali, previa verifica della conformità alle norme di settore vigenti, degli atti tecnico-amministrativi riferiti ai singoli impianti di smaltimento/recupero, ove non siano state accertate, alla data di adozione del presente atto, situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente e con esclusione di richieste di varianti sostanziali come definite dalla DGR n. 1192/08;
14. di Trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, alla Regione Molise, alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo ed Isernia, ai Consorzi Comprensoriali di Smaltimento dei Rifiuti ed ai Gestori degli impianti di smaltimento e/o trattamento interessati, all'ARTA – Direzione centrale ed ai Dipartimenti Provinciali dell'ARTA territorialmente competenti;
15. di Demandare alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, il compito di comunicare il presente provvedimento ai Comuni interessati ed informare tempesti-

vamente gli stessi per gli adempimenti conseguenti;

16. di Pubblicare integralmente il presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione rifiuti e bonifiche.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 21.12.2009, n. 781:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – Artt. 16, comma 3 e 54, comma 4. Istituzione delle Autorità d'Ambito (AdA) per la gestione integrata dei rifiuti. Esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione. Nomina commissari "ad acta".

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo persegue l'obiettivo di una gestione integrata dei rifiuti urbani, in particolare attraverso l'eliminazione della frammentazione del sistema di gestione istituzionale costituito dai Consorzi comprensoriali rifiuti, costituiti ai sensi della L.R. 8.09.1988, n. 74 "*Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tossici e nocivi*", pubblicata sul BURA n. 9 Straordinario del 14.10.1988;

Richiamata la D.G.R. n. 286 del 7 aprile 2008, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 36 del 2 maggio 2008, avente ad oggetto: *L.R. 19.12.2007, n. 45 – Istituzione delle Autorità d'Ambito (AdA) per la gestione integrata dei rifiuti. Approvazione degli schemi tipo della Convenzione e dello Statuto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett.t)*”,

Considerato che con nota prot.n. 193/SEG/PE del 16.07.2009 il Presidente della

Giunta Regionale ha comunicato all'Assessore Regionale alla Protezione Civile Ambiente l'importanza di raggiungere gli obiettivi delineati dalla normativa di settore attraverso la prosecuzione dell'iter amministrativo di costituzione degli ATO e delle AdA già avviato ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 della L.R. 45/07 e s.m.i., al fine di eliminare la frammentazione istituzionale del settore, realizzare economie gestionali ed un sistema integrato di rifiuti urbani;

Vista la nota prot.n. 13359/DR4 del 24.07.2009 della Direzione Protezione Civile Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti, con la quale si comunica alle Province di Pescara, Chieti e L'Aquila la necessità di provvedere al completamento dell'iter di costituzione dell'AdA previsto dalla legge regionale di settore, concedendo un termine di 60 giorni alle Province di Pescara e Chieti e di 90 giorni alla Provincia dell'Aquila, dal ricevimento della stessa, provvedendo a darne comunicazione al Servizio Gestione Rifiuti, con avvertimento che, in caso di mancata attuazione, sarà avviato il procedimento istruttorio relativo all'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 16, comma 3, della L.R. 45/07 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: "*Norme in materia ambientale*", che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, contenuta nella parte IV "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*";

Visto il D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 recante "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*";

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*" s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) che ha abrogato la precedente legisla-

zione regionale in materia di cui alla L.R. 28.04.2000, n. 83 “*Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti*”;

Preso atto che in attuazione della L.R. 45/07, con l’art. 14, comma 1, la Regione Abruzzo ha previsto che la gestione integrata dei rifiuti urbani sia organizzata in Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) ed ha delimitato il territorio nel seguente modo:

- ATO n. 1, comprendente tutti i Comuni della Provincia di Teramo;
- ATO n. 2, comprendente Comuni delle Province di Pescara e Chieti, come da piano regionale;
- ATO n. 3, comprendente Comuni della Provincia di Chieti, come da piano regionale;
- ATO n. 4, comprendente tutti i Comuni della Provincia di L’Aquila;

Preso atto che l’art. 15, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i., dispone la costituzione da parte dei Comuni di un consorzio obbligatorio in ciascun ATO, denominato “*Autorità d’Ambito*” (AdA) e che l’art. 15, comma 6 della stessa, prevede che: “*le modalità di organizzazione dell’AdA sono determinate dalla convenzione o dallo statuto di cui al comma 4*”;

Visto l’art. 4, comma 1, lett. t) della L.R. 45/07 e s.m.i. che prevede, tra le competenze della Giunta Regionale, “*l’adozione dello schema tipo dello statuto e della convenzione della forma di cooperazione di cui all’art. 16 ... omissis*”;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*” e s.m.i., pubblicata nel B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007 ed in particolare l’art. 54 “*Vigilanza ed attività sostitutiva*” che dispone:

- al comma 3 “*La Regione esercita le funzioni di vigilanza ed i relativi poteri sostitutivi nei*

casi di accertata inadempienza degli Enti per la mancata adozione di atti inerenti programmi ed interventi previsti dalle disposizioni regionali”;

- al comma 4 “*I poteri sostitutivi provinciali e regionali, previsti dal presente articolo, sono rispettivamente esercitati dal Presidente della Provincia e dal Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine e mediante la nomina di un commissario ad acta*”

Visto altresì, l’art. 16, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i. che sancisce nel caso in cui i Comuni o le Province non costituiscano l’AdA nei termini indicati dallo stesso articolo, “*omissis ... la nomina di un commissario ad acta che provvede ad adottare gli atti necessari per l’istituzione dell’AdA .. omissis*”;

Vista la nota prot.n. 10259/DN3 del 18.04.2008 della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia – Servizio Gestione Rifiuti, con la quale è stata trasmessa alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, la DGR n. 286 del 7 aprile 2008, unitamente agli schemi tipo della Convenzione e dello Statuto, con invito ai Presidenti delle Province di attuare il disposto dell’art. 16 della L.R. 45/07 e s.m.i., al fine di far approvare la Convenzione e lo Statuto senza ulteriori modifiche ai vari Consigli Comunali;

Vista la nota prot.n. 44221 del 17.06.2008 della Provincia di Chieti, con la quale si comunica al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo che: “*omissis ... ai sensi della lettera b), comma 1, dell’art. 16 della L.R. 45/07, con nota prot. n. 43679 del 16 giugno 2008, la Provincia di Chieti ha provveduto a notificare ai Comuni dell’ATO 3 la Convenzione e lo Statuto dell’AdA, approvati con Delibera di Giunta n. 256 del 13/06/2008, ... omissis*”, invitando i Comuni ad approvare in Consiglio Comunale la Convenzione e lo Statuto entro 60 giorni dall’avvenuta notifica della stessa;

Vista la nota prot.n. 214219 del 7.08.2008 della Provincia di Teramo, con la quale si comunica alla Regione Abruzzo, Servizio Gestione Rifiuti, che la Provincia di Teramo: “omissis ...con D.G.P. n. 537 del 28 luglio 2008, ha preso atto dello Statuto e della Convenzione definitivi ai fini della costituzione dell’Autorità d’Ambito (AdA) tra i Comuni dell’ATO n. 1 per la gestione integrata dei rifiuti nel territorio provinciale. Con successiva nota prot. n. 204055 del 29.07.08, la stessa ha trasmesso copia degli atti che, per la costituzione del Consorzio obbligatorio, devono essere approvati dai rispettivi Consigli comunali entro 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi ..omissis” e che entro i successivi 120 giorni l’Amministrazione avrebbe convocato l’Assemblea di insediamento per procedere all’approvazione dello Statuto e della Convenzione in sede assembleare per l’elezione degli Organi dell’AdA;

Vista la nota prot.n. 58879 del 20.08.2008 della Provincia di Chieti, con la quale si comunica al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo che: “omissis .. la Provincia di Chieti ha già approvato con Delibera di Giunta n. 256 del 13/07/2008 la Convenzione e lo Statuto definitivi e che i vari Comuni (vedi elenco allegato) hanno provveduto alla loro approvazione in Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 16, comma b) della L.R. 45/07. Pertanto si rappresenta che, per mere esigenze di omogeneità sul territorio, le modifiche di cui alla suddetta nota saranno apportate in sede di insediamento dell’Assemblea per l’approvazione della Convenzione e dello Statuto (art. 16, comma c) della L.R. 45/07 .. omissis”;

Vista la nota prot.n. 56904 del 12.09.2008 della Provincia di L’Aquila, con la quale si comunica alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti, che: “omissis .. con nota prot. 54826 del 03.09.2008 si è provveduto all’invio ai 108 Comuni della Provincia della Convenzione e dello Statuto necessari alla Costituzione

dell’Autorità d’Ambito dell’A.T.O. n. 4 della provincia dell’Aquila, sui quali l’ANCI Abruzzo ha espresso parere favorevole con nota prot. 54/08 del 01.09.2008 .. omissis”;

Vista la nota prot.n. 277201 del 7.10.2008 della Provincia di Teramo, con la quale si comunica alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti che: “omissis .. con D.G.P n. 537 del 28 luglio 2008, ha preso atto dello Statuto e della Convenzione definitivi ai fini della costituzione dell’Autorità d’Ambito (AdA) tra i Comuni dell’ATO n. 1 per la gestione integrata dei rifiuti nel territorio provinciale. Con successiva nota n. 204055 del 29.07.08 la stessa ha provveduto a trasmettere copia degli atti a tutti i Sindaci dei Comuni della provincia per l’approvazione da parte dei rispettivi Consigli comunali e il successivo invio della copia conforma del provvedimento adottato agli uffici di questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi. Considerato che alcuni Comuni non avevano provveduto a inoltrare quanto richiesto nei termini previsti, con nota n. 272198 del 03.10.2008, questo Servizio ha provveduto a sollecitare gli Enti interessati .. omissis”, altresì, l’Amministrazione avrebbe convocato l’Assemblea di insediamento nei termini previsti per procedere all’approvazione dello Statuto e della Convenzione in sede assembleare e per l’elezione degli Organi dell’AdA;

Vista la nota prot.n. 70722 del 13.10.2008 della Provincia di Chieti, con la quale si comunica alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti che: “omissiscon nota prot/pres. N. 70486 del 10 ottobre 2008, il Presidente della Provincia di Chieti ha provveduto a convocare l’Assemblea di insediamento per l’approvazione della Convenzione e dello Statuto per l’elezione degli Organi dell’AdA per il giorno giovedì 30 ottobre p.v. ... omissis”;

Vista la nota prot.n. 296382 del 27.10.2008 della Provincia di Teramo, con la quale si trasmette la convocazione dell’assemblea del

Consorzio obbligatorio AdA di Teramo per il giorno 17.11.2008;

Vista la nota prot.n. 1805 del 14.01.2009 della Provincia di Chieti, con la quale si comunica alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti, che: “omissis ... *il Presidente della Provincia di Chieti ha provveduto a convocare l'Assemblea di insediamento per l'approvazione della Convenzione e dello Statuto per l'elezione degli organi dell'Ada per il giorno martedì 3 febbraio p.v. ... omissis*”;

Vista la nota prot.n. 8110 del 5.02.2009 della Provincia di Chieti, con la quale si comunica alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti che la data fissata per l'Assemblea di insediamento fissata per il 3.02.2009 era stata rinviata a data destinarsi;

Vista la nota prot.n. 18310 del 18.03.2009 della Provincia di Cheti, con la quale si comunica alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti che: “omissis .. *l'Assemblea di insediamento per l'approvazione della Convenzione e dello Statuto per l'elezione degli organi dell'Ada è convocata per il giorno giovedì 2 aprile p.v... omissis*”;

Vista la nota prot.n. 44749 del 27.04.2009 della Provincia di Pescara, con la quale il Presidente uscente della Provincia, al termine del proprio mandato, informa l'Assessore all'Ambiente della Regione Abruzzo dell'iter per la costituzione dell'ATO n. 2 e, in particolare, che si era provveduto: “omissis ... *con Decreto Presidenziale n. 44 del 22 settembre 2008 a definire la Convenzione e lo Statuto da inviare ai Comuni interessati per essere approvati in seno al Consiglio Comunale, entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi. Per il giorno 11 dicembre 2008, è stata convocata l'Assemblea di insediamento per l'approvazione della Convenzione e dello Statuto e per l'elezione degli Organi dell'Autorità d'Ambito n. 2... omissis*” e comunica, altresì, che in tale data non era stata raggiunta la mag-

gioranza necessaria per l'insediamento dell'AdA e per l'elezione degli Organi e che pertanto decideva di rinviare ad altra data l'Assemblea;

Vista la nota prot.n. 8577/DR4 del 30.04.2009 della Direzione Protezione Civile Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti, inoltrata all'Assessore Regionale all'Ambiente ed al Direttore Regionale, con la quale il Dirigente del Servizio ha trasmesso una relazione riguardante lo stato di attuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e la costituzione delle Autorità d'Ambito (AdA), richiedendo disposizioni per la riforma degli assetti istituzionali - gestionali del sistema regionale integrato dei rifiuti urbani, nelle more dell'attuazione degli indirizzi Programmatici della Giunta Regionale - Progetto Obiettivo Ambiente n. 9;

Considerato che la Provincia di Teramo, con nota prot.n. 145825 del 6.05.2009, ha comunicato alla Regione Abruzzo - Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti, che in data 17.11.2009 é stata convocata l'Assemblea di insediamento dell'AdA nel corso della quale é stato sottoscritto l'atto costitutivo e che, in attuazione degli impegni assunti in sede costituente, l'Amministrazione aveva effettuato tutti gli adempimenti finanziari, fiscali e amministrativi correlati, nominando il Presidente dell'AdA, il Consiglio di Amministrazione (CdA) e che l'AdA veniva così formalmente costituita;

Vista la nota prot.n. 48828 del 15.09.2009 della Provincia di L'Aquila, con la quale si comunica alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti, che la Provincia di L'Aquila aveva richiesto ai Comuni inadempienti di inviare copia dell'atto di approvazione da parte del Consiglio Comunale o di provvedere in tal senso entro il 30.10.2009;

Considerato che con nota prot.n. 90920 del 30.09.2009 la Provincia di Pescara, ha comunicato lo stato di attuazione dell'iter costitutivo

dell'AdA n. 2 e, successivamente, con nota prot.n. 38 del 15.12.2009, acquisita al SGR con nota prot.n. 22681/DR4 del 15.12.2009, ha comunicato un aggiornamento dei dati con n. 55 Comuni che hanno approvato la Convenzione e lo Statuto nei termini, senza apportare modifiche, n. 3 Comuni che hanno approvato la Convenzione e lo Statuto apportando modifiche, n. 2 Comuni che hanno deliberato di non approvare lo Statuto e la Convenzione, n. 7 Comuni inadempienti. Pertanto risultano inadempienti e soggetti a commissariamento i seguenti Comuni:

1. Comune di Cepagatti;
2. Comune di Civitella Casanova;
3. Comune di Montesilvano;

4. Comune di Pescara;
5. Comune di Pescosansonesco;
6. Comune di Sant'Eufemia a Maiella;
7. Comune di San Valentino in A.C;
8. Comune di Turrivalignani;
9. Comune di Casalincontrada;
10. Comune di Chieti;
11. Comune di Fara Filiorum Petri;
12. Comune di Giuliano Teatino.

ed ha richiesto alla Regione l'eventuale attuazione del procedimento amministrativo relativo ai poteri sostitutivi da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

Tab. – ATO n. 2 - Comuni delle Province di Pescara e Chieti

	NUMERO	ABITANTI
Comuni che hanno deliberato	55	194.706
Comuni che hanno deliberato apportando modifiche	3	6.305
Comuni che hanno deliberato di non approvare	2	156.986
Comuni inadempienti	7	67.273
Totale	67	425.270

Vista la nota prot.n. 60672 del 2.11.2009 della Provincia di Chieti, inoltrata ai Comuni inadempienti (*Archi, Guilmi, Cupello, San Giovanni Lipioni, Villa Santa Maria*), con la quale gli stessi venivano diffidati ad approvare la Convenzione e lo Statuto dell'AdA, così come adottati con DGP n. 256 del 13.06.2008, entro 15 giorni dal ricevimento della predetta nota;

Considerato che con successiva nota prot.n. 66193 del 27.11.2009, la Provincia di Chieti, ha comunicato alla Regione Abruzzo che non è stato completato l'iter di costituzione dell'AdA

e che risultano inadempienti e soggetti a commissariamento i seguenti Comuni:

1. Comune di Archi;
2. Comune di Guilmi;
3. Comune di Villa Santa Maria
non hanno approvato Statuto e Convenzione, mentre:
4. Comune di Lanciano;
5. Comune di Gissi;
hanno approvato Statuto e Convenzione con modifiche.

Tab. – ATO n. 3 - Comuni della Provincia di Chieti

	NUMERO	ABITANTI
Comuni che hanno deliberato	78	209.483
Comuni che hanno deliberato di non approvare	3	3.918
Comuni inadempienti e/o per i quali non si hanno notizie	2	38.886
Totale	83	252.287

Considerato che la Provincia di L'Aquila, con nota prot.n. 61757 del 27.11.2009, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti connota prot.n. 21898 dell'1.12.2009 e successive note di rettifica della predetta aventi prot.n. 62877 e 62878 del 4.12.2009, acquisite al Servizio

Gestione Rifiuti al prot.n. 22363 del 10.12.2009 e prot.n. 22364 del 10.12.2009, ha comunicato l'elenco dei Comuni che hanno deliberato n. 79, i Comuni che hanno deliberato di non approvare n. 1 ed i Comuni inadempienti e/o per i quali non si hanno notizie in merito n. 28.

Tab. - ATO n. 4 - Comuni della Provincia di L'Aquila

	NUMERO	ABITANTI
Comuni che hanno deliberato	79	140.907
Comuni che hanno deliberato di non approvare	1	25.304
Comuni inadempienti e/o per i quali non si hanno notizie	28	131.213
Totale	108	297.424

Fonte: Provincia di L'Aquila

Pertanto risultano essere **inadempienti** e soggetti a commissariamento i seguenti Comuni:

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Comune di Alfedena; 2. Comune di Anversa degli Abruzzi; 3. Comune di Ateleta; 4. Comune di Balsorano; 5. Comune di Bugnara; 6. Comune di Campotosto; 7. Comune di Capistrello; 8. Comune di Capitignano; 9. Comune di Castel di Sangro; 10. Comune di Celano; 11. Comune di Civitella Roveto; | <ol style="list-style-type: none"> 12. Comune di Introdacqua; 13. Comune di L'Aquila; 14. Comune di Navelli; 15. Comune di Opi; 16. Comune di Pacentro; 17. Comune di Pescasseroli; 18. Comune di Pescina; 19. Comune di Pescocostanzo; 20. Comune di Prata d'Ansidonia; 21. Comune di Raiano; 22. Comune di Rivisondoli; 23. Comune di Roccaraso; 24. Comune di San Benedetto in Perillis; |
|--|--|

- 25. Comune di San Pio delle Camere;
- 26. Comune di Scoppito;
- 27. Comune di Tagliacozzo;
- 28. Comune di Vittorito;
- 29. Comune di Sulmona (ha deliberato di non approvare).

Vista la nota della Provincia di L'Aquila prot.n. 61768 del 27.11.2009, con la quale si comunica al Sindaco dell'Aquila che allo stato il Comune risulta essere ancora inadempiente sollecitando l'invio dell'eventuale delibera di adozione di statuto e convenzione qualora non fosse stata ancora trasmessa;

Ritenuto che agli atti del Servizio Gestione Rifiuti, non risultano espletati i successivi adempimenti previsti dalla L.R. 45/07 e s.m.i. e dallo Statuto da parte dell'AdA n. 1 di Teramo e che, pertanto, con nota prot.n. 21803/DR4 del 1° dicembre 2009, il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti, ha invitato l'AdA a far conoscere le iniziative avviate in attuazione delle disposizioni regionali, statutarie e convenzionali, al fine di evitare la procedura sostitutiva ai sensi dell'art.16, comma 3, della L.R. 45/07 e s.m.i.;

Visto l'art. 16 della L.R. 45/07 "*Costituzione della forma di cooperazione*", che detta disposizioni per la costituzione, da parte delle Province e dei Comuni in ciascun Ambito Territoriale Ottimale (ATO), di un'Autorità d'Ambito (AdA) al fine di garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza per il raggiungimento graduale dell'autosufficienza all'interno del territorio di riferimento;

Preso atto che l'art. 16, comma 3 della L.R. 45/07 e s.m.i. sancisce che, nel caso in cui i Comuni o le Province non costituiscano l'AdA nei termini indicati nello stesso articolo (comma 1), la Giunta regionale: "*omissis ... esercita i poteri sostitutivi e nomina un commissario ad*

acta che provvede ad adottare gli atti necessari per l'istituzione dell'AdA";

Considerato pertanto, ai sensi di legge, necessario esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli Enti inadempienti, individuati nelle Province di Chieti, L'Aquila e Pescara, nonché nei Comuni sopra elencati;

Ritenuto che allo stato degli atti si rende necessario che il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 16, comma 3 e dell'art. 54, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i., nomini commissari "*ad acta*", uno per ogni ATO interessato, che dovrà provvedere all'adozione di tutti gli atti necessari per:

- a) i Comuni inadempienti: gli atti necessari per l'approvazione dello Statuto e della Convenzione in luogo del Consiglio Comunale, atti come trasmessi dalle Province territorialmente competenti, senza apportare modifiche, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b) della L.R. 45/07 e s.m.i., nonché tutti gli adempimenti ed atti connessi;
- b) le Province inadempienti: (Province di Chieti, L'Aquila e Pescara): gli atti necessari per l'approvazione della Convenzione e dello Statuto per l'elezione degli Organi dell'AdA, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. c) della L.R. 45/07 e s.m.i., convocazione dell'Assemblea dell'AdA, nonché tutti i relativi adempimenti ed atti connessi;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 16, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i., gli oneri conseguenti all'attività dei commissari "*ad acta*", saranno a totale carico del bilancio delle AdA costituite, la cui entità sarà stabilita dal decreto del Presidente della Giunta regionale conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi delle norme vigenti;

Considerato di dover far carico ai commissari "*ad acta*" di relazionare sull'attività condotta e sugli adempimenti posti in essere, data l'importanza e l'urgenza dell'intervento in parola;

Rilevato che ai sensi delle vigenti norme regionali, la durata dell'incarico dei commissari "ad acta", sarà predefinita ed eventualmente rinnovabile, con decreto del Presidente della Giunta regionale, nel caso in cui ne ricorrano le condizioni;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile Ambiente;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Protezione Civile Ambiente, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Visti

il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

la L.R. 45/07 e s.m.i.;

Vista la L.R.14.09.1999, n. 77 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di Provvedere ad avviare l'iter amministrativo di cui all'art. 16, comma 3 e dell'art. 54, commi 3 e 4 della L.R. 45/07 e s.m.i. per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione Abruzzo nei confronti degli Enti inadempienti costituiti dalle Province di: Chieti, L'Aquila e Pescara, nonché dai seguenti Comuni facenti parte degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), delimitati ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i.:

ATO n. 2:

1. Comune di Cepagatti;
2. Comune di Civitella Casanova;
3. Comune di Montesilvano;
4. Comune di Pescara;
5. Comune di Pescosansonesco;
6. Comune di Sant'Eufemia a Maiella;
7. Comune di San Valentino in A.C.;
8. Comune di Turrialignani;
9. Comune di Casalincontrada;
10. Comune di Chieti;
11. Comune di Fara Filiorum Petri;
12. Comune di Giuliano Teatino.

ATO n. 3:

1. Comune di Archi;
2. Comune di Guilmi;
3. Comune di Villa Santa Maria
4. Comune di Lanciano;
5. Comune di Gissi.

ATO n. 4:

1. Comune di Alfedena;
2. Comune di Anversa degli Abruzzi;
3. Comune di Ateleta;
4. Comune di Balsorano;
5. Comune di Bugnara;
6. Comune di Campotosto;
7. Comune di Capistrello;
8. Comune di Capitignano;
9. Comune di Castel di Sangro;
10. Comune di Celano;
11. Comune di Civitella Roveto;
12. Comune di Introdacqua;

13. Comune di L'Aquila;
 14. Comune di Navelli;
 15. Comune di Opi;
 16. Comune di Pacentro;
 17. Comune di Pescasseroli;
 18. Comune di Pescina;
 19. Comune di Pescocostanzo;
 20. Comune di Prata d'Ansidonia;
 21. Comune di Raiano;
 22. Comune di Rivisondoli;
 23. Comune di Roccaraso;
 24. Comune di San Benedetto in Perillis;
 25. Comune di San Pio delle Camere;
 26. Comune di Scoppito;
 27. Comune di Tagliacozzo;
 28. Comune di Vittorito;
 29. Comune di Sulmona.
2. di Demandare, ai sensi dell'art. 16, comma 3 e dell'art. 54, commi 3 e 4 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., al Presidente della Giunta regionale l'adozione di tutti gli atti necessari per la nomina di commissari "*ad acta*", in ragione di uno per ogni ATO interessato, al fine di provvedere all'esecuzione di tutti gli adempimenti ed in particolare per:
- a) i Comuni inadempienti: gli atti necessari per l'approvazione dello Statuto e della Convenzione in luogo del Consiglio Comunale, atti come trasmessi dalle Province territorialmente competenti, senza apportare modifiche, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b) L.R. 45/07 e s.m.i., nonché tutti gli adempimenti ed atti connessi;
 - b) le Province inadempienti: (Province di Chieti, L'Aquila e Pescara): gli atti ne-

cessari per l'approvazione della Convenzione e dello Statuto per l'elezione degli Organi dell'AdA, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. c) della L.R. 45/07 e s.m.i., convocazione dell'Assemblea dell'AdA, nonché tutti i relativi adempimenti ed atti connessi;

3. di Attribuire di conseguenza, tutti i poteri ai commissari "*ad acta*", individuati con le modalità di cui al punto 2), al fine di provvedere da parte degli stessi all'approvazione degli atti di competenza ai sensi di legge (Convenzione e Statuto), propedeutici ed obbligatori per la costituzione delle Autorità d'Ambito (AdA)
4. di Rinviare a successivo atto del Presidente della Giunta regionale, la definizione dei contenuti dell'incarico e della sua scadenza, le modalità di esecuzione del mandato, gli oneri relativi all'espletamento dell'incarico stesso e quanto altro necessario per il corretto svolgimento dell'attività;
5. di Incaricare il Servizio Gestione Rifiuti ad attuare i necessari successivi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all'adozione del presente atto;
6. di Notificare il presente provvedimento alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, all'AdA n. 1 di Teramo, alle Prefetture di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, ai Comuni inadempienti elencati al punto 1), all'ANCI Abruzzo, alla Lega della Autonomie Locali Abruzzo, ai Consorzi comprensoriali rifiuti interessati territorialmente, alle direzioni regionali competenti;
7. di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e sul sito *web* della Regione Abruzzo – Gestione rifiuti e bonifiche.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 21.12.2009, n. 783:

D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.M. 18.09.2001, n. 468 - D.M. 3.03.2003. “Accordo di programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito d’Interesse Nazionale Fiumi Saline e Alento”, tra il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Abruzzo, Province di Pescara e Chieti, Comuni di Montesilvano, Città S. Angelo, Collecervino, Moscufo, Cappelle sul Tavo, Francavilla al Mare, Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con Decreto del 3.03.2003 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio “*Perimetrazione del sito di interesse nazionale dei fiumi Saline e Alento*”, pubblicato nella G.U. n. 121, serie generale, del 27 maggio 2003 è stato istituito un Sito di Interesse Nazionale (SIN), le cui aree insistono all’interno di una fascia di 300 m a cavallo dell’asse dei fiumi Saline e Alento, interessante i territori dei seguenti Comuni della Provincia di Pescara: *Montesilvano, Città S. Angelo, Collecervino, Moscufo, Cappelle sul Tavo, Francavilla al Mare, Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina;*

Visto il D.M. 18.09.2001, n. 468 concernente il Regolamento recante: “*Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale*”, pubblicato nella G.U. 16.01.2002, n. 13, S.O.;

Visto il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*”, che ha modificato le norme in materia di gestione dei rifiuti e nella parte IV, Titolo V, stabilisce che la gestione degli stessi costituisca attività di pubblico interesse, la quale deve assicurare un’elevata protezione ambientale e controlli efficaci, non-

ché il decreto disciplina le procedure operative ed amministrative in materia di bonifica di siti contaminati;

Visto il D.Lgs 8.11.2006, n. 284 “*Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*”;

Visto il D.Lgs 16.01.2008, n. 4 recante “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*”;

Considerato che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., stabilisce:

- all’art. 196 “Competenze delle Regioni”, in particolare il comma 1, lett. c) che prevede: “omissis .. l’elaborazione, l’approvazione e l’aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza”;

Considerato che l’art. 206 del D.Lgs. 152/06 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. - Parte Quarta “*Accordi, contratti di programma, incentivi*”, prevede:

- al comma 1 “omissis .. le altre autorità competenti possono stipulare accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, .. omissis”, per “la sperimentazione, la promozione e l’attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti”;
- al comma 3 “omissis ... Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale primaria vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e secondarie solo in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale primaria”;

Dato atto che il predetto Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., attribuisce alle Regioni la titolarità delle procedure di bonifica e, quindi, i poteri di autorizzazione dei piani di caratteriz-

zazione, delle analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifiche nonché dei progetti definitivi degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza operativa o permanente e di ripristino ambientale dei siti contaminati;

Richiamata la DGR n. 896 del 29.09.2008 recante: “Sito d’Interesse Nazionale (SIN) Fiumi Saline-Alento. Decreto Interministeriale Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze concernente l’autorizzazione all’utilizzo, da parte delle Regioni, dei contributi pluriennali di cui alla legge 9.12.1998, n. 426 recante “*Nuovi interventi in campo ambientale*”. Incarico al Servizio Appalti Pubblici e Contratti per l’adozione degli atti amministrativi relativi all’accensione di un mutuo a totale carico dello Stato con un istituto finanziario abilitato”;

Visto il Decreto Interministeriale Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24.04.2008, concernente l’autorizzazione all’utilizzo, da parte delle Regioni, dei contributi pluriennali di cui alla legge 9.12.1998, n. 426 recante “*Nuovi interventi in campo ambientale*” (G.U. n. 291 del 14.12.1998);

Vista la legge 9.12.1998, n. 426 recante “*Nuovi interventi in campo ambientale*”, pubblicata sulla G.U. n. 291 del 14.12.1998 ed in particolare l’art. 1, comma 1, che autorizza limiti di impegno ventennali per consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

Considerato che l’Allegato “G” del citato Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2001, n. 468 ha assegnato in favore del sito di interesse nazionale “Fiumi Saline e Alento” risorse finanziarie pari ad €2.892.158,64 rideterminate a

seguito dell’accensione del mutuo in €3.759.244,37;

Tenuto conto che la Regione Abruzzo ha assentito complessivi €100.000,00, che verranno impegnati con apposito specifico atto sul capitolo 292210, U.P.B. 05.02.010, finalizzati al finanziamento degli interventi sul sito di interesse nazionale “Fiumi Saline e Alento”;

Vista la nota del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con prot.n. 22638/DR4 del 15.12.2009, con la quale il MATTM ha trasmesso la documentazione definitiva riferita all’“*Accordo di programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito d’Interesse Nazionale Fiumi Saline e Alento*”;

Ritenuto di approvare lo schema di “*Accordo di programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito d’Interesse Nazionale Fiumi Saline e Alento*”, tra il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Abruzzo, Province di Pescara e Chieti, Comuni di Montesilvano, Città S. Angelo, Collecervino, Moscufo, Cappelle sul Tavo, Francavilla al Mare, Torrecchia Teatina e Ripa Teatina”, costituito dalla seguente documentazione:

- Allegato “Accordo di programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito d’Interesse Nazionale Fiumi Saline e Alento”;
- Allegato Tecnico “Programma degli interventi”;

Vista la legge 27.12.2002, n. 289 e s.m.i. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2003);

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., con la

quale è stato approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;

Visti

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

la Legge n. 426/98 e s.m.i.;

il D.M. 468/01 e s.m.i.;

la L.R. 45/07 e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

A voti unanimi resi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. di Approvare lo schema di “Accordo di programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito d’Interesse Nazionale Fiumi Saline e Alento”, tra il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Abruzzo, Province di Pescara e Chieti, Comuni di Montesilvano, Città S.Angelo, Collecervino, Moscufo, Cappelle sul Tavo, Francavilla al Mare, Torvecchia Teatina e Ripa Teatina”, costituito dalla seguente documentazione:

- Allegato “Accordo di programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito d’Interesse Nazionale Fiumi Saline e Alento”;
 - Allegato Tecnico “Programma degli interventi”;
2. di Demandare al Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, la sottoscrizione dell’Accordo di Programma di cui al punto 1);
 3. di Incaricare il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Protezione Civile Ambiente, ad adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente provvedimento;
 4. di Trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, alle Province di Pescara e Chieti, ai Comuni di Montesilvano, Città S.Angelo, Collecervino, Moscufo, Cappelle sul Tavo, Francavilla al Mare, Torvecchia Teatina e Ripa Teatina, all’ARTA direzione centrale ed all’ARTA - Dipartimenti Provinciali territorialmente competenti;
 5. di Disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato e dell’Allegato Tecnico, nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* e sul sito web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Segue allegato



ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. 783/21 DIC 2009
Emissione in data 21 DIC 2009
(Dott. Felice Panerai)



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Regione Abruzzo
Provincia di Chieti
Provincia di Pescara
Comune di Cappelle sul Tavo (PE)
Comune di Città Sant'Angelo (PE)
Comune di Collecervino (PE)
Comune di Francavilla al Mare (CH)
Comune di Montesilvano (PE)
Comune di Moscufo (PE)
Comune di Ripa Teatina (CH)
Comune di Torrevicchia Teatina (CH)

ACCORDO DI PROGRAMMA

Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree
comprese nel Sito d'Interesse Nazionale "Fiumi Saline e Aliento"
D.M. 18.09.2001, n. 468

**PREMESSE**

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i. "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" che all'art. 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;

VISTO il D.Lgs 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 5.03.1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e s.m.i.;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali. in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che all'art. 1 ha disciplinato la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi in concessione, anche al fine di consentire il concorso pubblico;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente 18 settembre 2001, n. 468, recante il "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale", Allegato F "Ulteriori interventi di interesse nazionale - Schede descrittive", che ha ricompreso tra siti di interesse nazionale quello dei fiumi Saline - Alento, comprendente la bonifica e il ripristino ambientale degli alvei dei due corsi d'acqua, Saline (circa 12 km) ed Alento (circa 8 km);

VISTO, inoltre, l'Allegato "G" del citato Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2001, n. 468 che ha assegnato in favore del sito di interesse nazionale "Fiumi Saline e Alento" risorse finanziarie pari ad € 2.892.158,64 rideterminate a seguito dell'accensione di mutuo in € 3.759.244,37;



VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, "norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE recepita dal Decreto Legislativo n. 152/2006, che mira ad ottenere la bonifica delle falde acquifere contaminate, nonché la graduale riduzione delle emissioni di sostanze pericolose nelle acque per raggiungere l'obiettivo finale di eliminare le sostanze pericolose prioritarie e contribuire a raggiungere valori vicini a quelli del fondo naturale per le concentrazioni in ambiente marino di sostanze presenti in natura;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008, n. 85, concernente "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo", convertito con la legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 3 marzo 2003, pubblicato sulla G.U. n. 121, serie generale, del 27.05.2003, con il quale è stata definita la perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale "Fiumi Saline e Alento";

TENUTO CONTO che la Regione Abruzzo ha assentito complessivi € 100.000,00 sul capitolo 292210, U.P.B. 05.02.010, per il finanziamento degli interventi individuati nel presente Accordo di Programma;

TENUTO CONTO che le citate risorse, nelle misure indicate in dettaglio nell'Accordo di Programma, concorreranno alla realizzazione degli interventi individuati;

VISTO l'articolo 2, comma 43-ter del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133, "Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", che all'art. 28 ha istituito "l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale" (ISPRA);

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni della legge 27 febbraio 2009, n. 13 recante: "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente";

CONSIDERATO che il citato Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modifiche della Legge 27 febbraio 2009, n. 13, ed in particolare l'art. 2, comma 5 bis, sancisce: "La stipula del contratto di transazione comporta altresì la facoltà di utilizzare i terreni o singoli lotti o porzioni degli stessi, in conformità alla loro destinazione urbanistica, qualora l'utilizzo non risulti incompatibile con gli interventi di bonifica, alla luce del contestuale decreto direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda, sia funzionale all'esercizio di un'attività di impresa e non contrasti con eventuali necessità di garanzia dell'adempimento evidenziate nello schema di contratto";

CONSIDERATO quanto indicato dagli articoli 2 e 5 del Decreto n. 308/2006 in merito al ricorso, per i siti di interesse nazionale, ad Accordi di Programma da sottoscrivere fra lo Stato, le Regioni e



gli Enti locali territorialmente competenti, nonché alla possibilità di attribuire ad ISPRA, con le risorse assegnate al singolo sito, l'esecuzione della caratterizzazione e la predisposizione dei progetti preliminari di bonifica;

CONSIDERATO l'art. 6 del Decreto in parola che prevede la possibilità per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di avvalersi per gli interventi di propria competenza nei siti di bonifica di interesse nazionale, di Enti o Soggetti pubblici particolarmente qualificati, operando, per l'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite ai siti di interesse nazionale, con lo strumento dell'Accordo di Programma da stipularsi con la Regione interessata;

CONSIDERATO che il Programma nazionale di bonifica e di ripristino ambientale, di cui al Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, prevede che le Regioni si possano avvalere delle Agenzie Regionali di Protezione dell'Ambiente per svolgere le operazioni di monitoraggio e controllo (art. 7);

CONSIDERATO che l'ARTA Abruzzo, istituita con L.R. 64/1998 è l'organo istruttorio delle attività progettuali, di controllo e verifica degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e realizzazione degli interventi per conto della Regione Abruzzo;

VISTE le risultanze delle Conferenze dei Servizi decisorie, ex art. 14, legge n. 241/90 e s.m.i., tenutesi a Roma, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) il 10 maggio 2007 e 22 luglio 2008, con la partecipazione del Ministero della Salute e della Regione Abruzzo, per la definizione delle attività e degli interventi da attuare nel SIN "Fiumi Saline e Alento";

CONSIDERATO che, sulla base di quanto definito nell'ambito delle Conferenze di Servizi sopra citate in ordine alla priorità ed urgenza degli interventi individuati, la soluzione più efficace ed economicamente conveniente per l'attuazione degli interventi di recupero ambientale delle aree demaniali nel sito di interesse nazionale è la definizione di un programma di interventi, organico e condiviso tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, la Regione Abruzzo e gli Enti locali interessati;

CONSIDERATO che per il sito oggetto del presente Accordo è necessario ed urgente procedere agli ulteriori interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza e bonifica delle aree contaminate, in conformità alle procedure di legge, anche al fine di favorire e sostenere gli obiettivi di sviluppo e recupero ambientale;

RITENUTO che per la verifica della necessità e fattibilità degli interventi di messa in sicurezza della falda si debba tener conto di tutti gli elementi di conoscenza ad oggi nella disponibilità di Enti Pubblici e soggetti privati ricadenti nel SIN ed in aree contermini significative dal punto di vista idrogeologico, nonché derivabili da approfondimenti in corso e/o già programmati;

CONSIDERATO che le iniziative per la definizione dei progetti e la realizzazione degli interventi richiedono la condivisione e la partecipazione dei soggetti interessati, dell'Amministrazione centrale e locale e degli Organi di controllo, in ragione della titolarità delle aree e della natura, nonché della complessità, degli interventi stessi;

CONSIDERATO che la caratteristica del sito impone un'attenta ponderazione delle soluzioni tecniche che si dovranno adottare per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e bonifica, delle possibili sinergie e delle effettive modalità di attuazione degli interventi, anche in ragione dell'opportunità di adottare soluzioni tecniche innovative e condivise;



CONSIDERATO che risulta improcrastinabile definire un percorso certo delle attività di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale dell'intero sito, in particolare attraverso gli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque sotterranee;

CONSIDERATO che le parti pubbliche firmatarie si impegnano a concorrere all'urgente realizzazione del sistema di messa in sicurezza nei confronti della fuoriuscita dell'inquinamento attraverso le acque di falda;

CONSIDERATO che il presente Accordo di Programma costituisce un impegno tra le parti per porre in essere ogni misura per l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale "Fiumi Saline e Alento";

CONSIDERATO che è necessario definire le modalità per il recupero delle somme che saranno stanziare nell'ambito del presente Accordo, nonché quelle dovute quale risarcimento del danno ambientale coinvolgendo l'Avvocatura dello Stato;

CONSIDERATO inoltre che, ferme restando le esigenze di messa in sicurezza e bonifica del SIN "Fiumi Saline e Alento", è urgente garantire, alle aziende presenti nel sito, la possibilità di effettuare investimenti che permettano di mantenere la sicurezza degli impianti attraverso una periodica manutenzione ed un costante adeguamento tecnologico degli stessi, la competitività del sistema produttivo, nonché di effettuare i necessari aggiornamenti impiantistici idonei a ridurre ogni forma di inquinamento in atto rispetto ad aria, acqua, suolo e sottosuolo;

CONSIDERATO, pertanto, che è opportuno offrire ai "soggetti obbligati", identificati sia nei responsabili della contaminazione diretta di terreno e/o falda e/o acque marine e/o sedimenti sia nei titolari di doveri di custodia delle aree contaminate che omettendo o ritardando di adottare le misure indispensabili ad impedire la diffusione/dispersione incontrollata degli inquinanti presenti, determinino o concorrano a determinare un inquinamento dell'aria, della falda, delle acque, dei suoli o anche solo l'aggravamento dell'inquinamento delle predette risorse, la possibilità di concorrere alla realizzazione e all'utilizzo del sistema di messa in sicurezza e bonifica della falda messa in opera dai soggetti sottoscrittori del presente Accordo, impegnandosi a farsi carico pro quota degli oneri conseguenti sia per gli investimenti necessari che per la gestione del sistema;

CONSIDERATA la necessità di sviluppare tali aspetti in uno specifico Accordo integrativo al presente atto;

CONSIDERATO che il presente Accordo dovrà essere approvato dai Soggetti Sottoscrittori secondo i rispettivi ordinamenti;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Abruzzo, la Provincia di Chieti, la Provincia di Pescara, i Comuni di Cappelle sul Tavo, Città Sant'Angelo, Collecervino, Francavilla al mare, Montesilvano, Moscufo, Ripa Teatina, Torrecchia Teatina (di

seguito le Parti), convenendo sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere, si stipula il presente

ACCORDO DI PROGRAMMA

**Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle
aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale
"Fiumi Saline e Alento"**

Articolo 1

"Premesse"

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Articolo 2

"Accordo integrativo"

1. Le Parti si impegnano a predisporre una specifica proposta di Accordo integrativo al presente Atto nella quale sarà definita la quantificazione degli oneri complessivi dovuti in caso di transazione con i soggetti obbligati che intendano successivamente aderire all'Accordo medesimo e saranno regolate le modalità:

- per l'utilizzazione delle aree;
- per gli interventi sostitutivi in danno dei Soggetti obbligati inadempienti;
- per la riscossione delle somme dovute a seguito di intervento sostitutivo;
- per la riscossione delle somme dovute per il risarcimento del danno ambientale;
- per consentire ai Soggetti obbligati di sottoscrivere un contratto di transazione concernente la definizione e il pagamento di quota parte degli oneri di realizzazione e gestione del sistema di messa in sicurezza e bonifica della falda nonché la definizione e il pagamento delle somme dovute per il risarcimento del danno ambientale;
- per conguagliare, in caso di transazione, le somme dovute dai Soggetti obbligati per gli oneri di realizzazione e per il risarcimento del danno ambientale in caso di realizzazione di investimenti nelle aree.

Articolo 3

"Oggetto e finalità"

1. Al fine di assicurare la messa in sicurezza, la bonifica ed il recupero dei siti inquinati, inclusi nel perimetro del SIN di "Fiumi Saline e Alento" le Parti realizzano gli interventi di seguito elencati e meglio descritti nell'allegato tecnico del presente Accordo, nei limiti delle disponibilità finanziarie definite dal presente Accordo:

1." Misure di prevenzione e interventi di messa in sicurezza":

- 1.1 Ordinanze e misure di prevenzione nelle zone risultate contaminate - superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).
- 1.2 Asportazione e rimozione dei rifiuti interrati.

2. "Indagini integrative di caratterizzazione":

- 2.1 Progettazione delle indagini integrative.
- 2.2 Realizzazione di indagini dirette, ricognizioni in campo e ricostruzione dello stato qualitativo del sito, necessari per la progettazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente.





2.3 Individuazione delle sorgenti di contaminazione della falda.

3. “Progettazione ed esecuzione degli interventi”:

- 3.1 Progettazione e degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di suoli e falda.
- 3.2 Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di suoli e falda.
- 3.3 Progettazione degli interventi di bonifica dei sedimenti fluviali e marini interna al SIN.
- 3.4 Esecuzione degli interventi di bonifica dei sedimenti fluviali e marini interna al SIN.

4. “Attività istruttoria, verifica interventi”:

- 4.1 Verifiche, controlli, validazioni, etc.

5. “Attività di ispezione e controlli”

- 5.1 Verifiche e valutazioni di carattere sanitario e valutazioni epidemiologiche

**Articolo 4
“Soggetti attuatori”**

1. Per le attività di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda e dei suoli e la messa in sicurezza dell'arenile interessato, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare può avvalersi della collaborazione tecnica di ISPRA, ARTA Abruzzo, ISS, Assessorato Regionale all'Agricoltura, Ispettorato dell'Agricoltura, le Province di Chieti e Pescara, i Comuni di Cappelle sul Tavo, Città Sant'Angelo, Collecervino, Francavilla al Mare, Montesilvano, Moscufo, Ripa Teatina, Torrevicchia Teatina.


2. ISPRA, ARTA Abruzzo, ISS, Assessorato regionale all'Agricoltura, Ispettorato dell'Agricoltura, le Province di Chieti e Pescara, i Comuni di Cappelle sul Tavo, Città Sant'Angelo, Collecervino, Francavilla al Mare, Montesilvano, Moscufo, Ripa Teatina, Torrevicchia Teatina, sono definiti “Soggetti attuatori”.

**Articolo 5
“Il Programma di Interventi”**

1. Attese le risorse immediatamente disponibili, di cui all'articolo 6, sono attivati gli interventi di cui alla seguente Tabella 1, così come specificati nell'Allegato Tecnico, che fa parte integrante del presente Accordo di Programma.

TABELLA N. 1

ELENCO DEGLI INTERVENTI E RELATIVI COSTI				
DENOMINAZIONE INTERVENTI	ATTIVITÀ SPECIFICHE	Costo €		SOGGETTO ATTUATORE
		RISORSE MIATM	RISORSE REGIONE	
1. Misure di prevenzione e interventi di messa in sicurezza	1.1 Ordinanze e misure di prevenzione nelle zone risultate contaminate - superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)	0,00	0,00	COMUNI



	1.2 Asportazione e rimozione dei rifiuti interrati	550.000,00	50.000,00	COMUNI
2. Indagini integrative di caratterizzazione	2.1 Progettazione delle indagini integrative	50.000,00	0,00	ISPRA-ARTA
	2.2 Realizzazione di indagini dirette, ricognizioni in campo e ricostruzione dello stato qualitativo del sito, necessari per la progettazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente	180.000,00	0,00	ISPRA-ARTA
	2.3 Individuazione delle sorgenti di contaminazione della falda	50.000,00	0,00	PROVINCIA CHIETI, PROVINCIA PESCARA
	3.1 Progettazione degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di suoli e falda	150.000,00	0,00	COMUNI-ARTA
3. Progettazione ed esecuzione degli interventi	3.2 Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di suoli e falda	1.054.245,00	0,00	COMUNI- ARTA
	3.3 Progettazione degli interventi di bonifica dei sedimenti fluviali e marini interna al SIN	50.000,00	0,00	ISPRA-ARTA
	3.4 Esecuzione degli interventi di bonifica dei sedimenti fluviali e marini interna al SIN	150.000,00	0,00	ISPRA-ARTA
	4.1 Verifiche, controlli, validazioni etc.	20.000,00	0,00	REGIONE- ARTA
5. Attività di ispezione e controlli	5.1 Verifiche e valutazioni di carattere sanitario e valutazioni epidemiologiche	50.000,00	50.000,00	Province, ISS, AUSL, ARTA, Assessorato regionale all'Agricoltura, Ispettorato dell'Agricoltura, Istituto Zooprofilattico di Teramo
TOTALE	2.404.245,00	2.304.245,00	100.000,00	



2. La Regione Abruzzo dà atto che le finalità individuate nel presente Accordo sono coerenti con il Programma di Governo ed il Piano Strategico Regionale.

3 I progetti relativi agli interventi di cui al punto 1.2, 3.1 e 3.2 dovranno essere presentati da parte dei Soggetti Attuatori proponenti in sede di Conferenza di Servizi per l'approvazione e la valutazione della quota di finanziamento da attribuire al singolo progetto.

La congruità dei costi è garantita dalla Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 468/01.

4. Le eventuali risorse che si renderanno disponibili, derivanti da ribassi d'asta, da successivi finanziamenti, da revoche o economie comunque conseguite nelle varie fasi procedurali degli interventi, saranno riprogrammate secondo quanto stabilito ai successivi articoli 9, comma 5, lettera i) e 10, comma 1, lettera g).

5. Le Parti si rivarranno sui Soggetti obbligati per le somme anticipate per la realizzazione e gestione del sistema di messa in sicurezza e di bonifica della falda e messa in sicurezza dell'arenile. Tali risorse verranno destinate per il completamento degli interventi necessari alla bonifica del sito di interesse nazionale. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare attiverà le procedure per la determinazione e la riscossione delle somme dovute dai Soggetti obbligati quale risarcimento del danno ambientale, così come previsto all'art. 2 del presente Accordo.

Articolo 6

"Copertura finanziaria degli interventi"

1. Il fabbisogno finanziario complessivo stimato per la realizzazione degli interventi (di cui al precedente art.5) ammonta a € 2.404.245,00 di cui € 2.304.245,00, quota parte delle risorse assentite con D.M. 18.09.2001, n. 468 ed € 100.000,00 stanziati dalla Regione Abruzzo, come dettagliati nella Tab. 2 che segue.

TABELLA 2 - FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA

Fonti finanziarie	€
Risorse MATTM D.M. 18 Settembre 2001, n. 468 (quota parte)	2.304.245,00
Risorse Regione Abruzzo cap. 292210, U.P.B. 05.02.010	100.000,00
Totale	2.404.245,00

Articolo 7

"Attuazione"

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e/o la Regione Abruzzo, nei limiti di quanto previsto dal presente Accordo, provvederanno, nel rispetto della vigente legislazione in materia di affidamento di servizi e di esecuzione di opere pubbliche, a definire le modalità di attuazione ed i termini per l'espletamento delle attività previste nel presente Accordo, a tal fine sottoscrivendo apposite convenzioni con i Soggetti Attuatori di cui all'articolo 4.



2. Ciascuna Convenzione di cui al comma 1 disciplinerà, tra l'altro, le modalità di trasmissione, da parte dei Soggetti Attuatori, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, degli elaborati progettuali relativi al programma degli interventi così come definito al precedente articolo 5. Lo schema di Convenzione e gli elaborati progettuali saranno sottoposti al vaglio della Conferenza dei Servizi e saranno approvati con Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche (ex Direzione Generale Qualità della Vita) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

3. La Convenzione medesima dovrà disciplinare, inoltre, le modalità di rendicontazione dei costi e delle attività, in ragione di quanto specificato dal presente Accordo.

4. Ai fini della rendicontazione il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare esaminerà la relativa documentazione e comunicherà i risultati dell'istruttoria alla Regione Abruzzo per la liquidazione del corrispettivo riconosciuto a favore dei Soggetti Attuatori, a valere sulle risorse finanziarie assentite con il presente Accordo nell'ambito dei fondi destinati alla bonifica del sito di interesse nazionale di "Fiumi Saline e Alento".

5. I report delle attività e i conseguenti costi, nonché i risultati dell'istruttoria di cui ai precedenti punti 3) e 4) dovranno essere portati a conoscenza del "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo" di cui al successivo articolo 9.

Articolo 8

"Responsabile dell'Accordo"

1. E' individuato, quale Soggetto Responsabile dell'Accordo, il Direttore Generale della Direzione Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

2. Allo stesso Soggetto è attribuito il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione delle attività e degli interventi indicati nel Programma degli Interventi di cui all'Allegato Tecnico.

3. Al Soggetto responsabile dell'Accordo vengono altresì conferiti i compiti di:

- a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei Soggetti sottoscrittori;
- b) promuovere, in via autonoma o su richiesta di una delle Parti, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei Soggetti sottoscrittori;
- c) verificare l'attuazione del Programma di Interventi;
- d) attivare tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli interventi nei tempi previsti;
- e) individuare ritardi e inadempienze assegnando alla Parte inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, segnalare tempestivamente l'inadempienza al "Comitato di Indirizzo e Controllo" di cui al successivo articolo 9.

Articolo 9

"Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo"

1. I sottoscrittori del presente Accordo costituiscono il "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo" a cui è demandato, senza oneri a carico del presente Accordo, il compito di indirizzo e controllo degli effetti dell'Accordo di Programma stesso, come specificato nei successivi commi.



Il Comitato di indirizzo e controllo è composto dal Responsabile dell'Accordo, che lo coordina, dal Presidente della Regione Abruzzo, o suo delegato, dal Presidente della Provincia di Chieti, o suo delegato, dal Presidente della Provincia di Pescara, dai Sindaci dei Comuni di Cappelle sul Tavo, Città Sant'Angelo, Collecervino, Francavilla al mare, Montesilvano, Moscufo, Ripa Teatina, Torrecchia Teatina, o loro delegati.

3. Il Responsabile dell'Accordo può invitare i Soggetti Attuatori alle sedute del Comitato in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. Il Comitato ha il compito di assicurare la corretta ed efficace attuazione del presente Accordo. In caso di insorgenza di conflitti in merito all'interpretazione ed attuazione dello stesso, il Comitato, su segnalazione del Responsabile dell'Accordo, ovvero su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia, ovvero anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.

5. Al "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo" spetta il compito di:

- a) coordinare il processo complessivo;
- b) individuare i Soggetti Attuatori delle singole fasi di intervento definite nell'Allegato Tecnico del presente Accordo;
- c) monitorare lo stato di attuazione degli interventi;
- d) attivare tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli interventi nei tempi previsti;
- e) attivare le procedure sostitutive in caso di inadempienza o di non rispetto dei tempi;
- f) indicare ai Soggetti Attuatori ed al Responsabile dell'Accordo eventuali azioni che si rendessero necessarie per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo;
- g) verificare l'attuazione e l'evoluzione degli interventi nel sito di interesse nazionale, in relazione a particolari esigenze di sviluppo delle aziende ivi presenti, tenendo in considerazione le esigenze della comunità locale;
- h) facilitare l'introduzione di processi innovativi ed ecocompatibili
- i) definire, ferma restando la somma totale oggetto del presente Accordo, le rimodulazioni del quadro finanziario di cui alla tabella I derivanti da eventuali economie accertate sui singoli interventi, nonché definire le riprogrammazioni delle risorse in attuazione dell'articolo 10, lettera g.

6. La nomina e/o sostituzione dei componenti del Comitato deve essere preventivamente comunicata alle Parti.

Articolo 10 **"Impegni delle Parti"**

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:
 - a) rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente Accordo;
 - b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso agli accordi previsti dall'articolo 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, in particolare, l'Amministrazione procedente si impegna a celebrare le prescritte Conferenze dei Servizi istruttorie e decisorie a scadenza ravvicinata, preferibilmente in sede locale,



- anche al fine di procedere alla restituzione agli usi legittimi delle aree ritenute idonee, secondo il principio di matrice comunitaria "chi inquina paga";
- c) rendere disponibili ai soggetti attuatori, nei limiti di quanto previsto dalle proprie disposizioni organizzative e funzionali, tutte le informazioni ed i mezzi disponibili per l'attuazione dell'Accordo;
 - d) attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse tipologie di intervento;
 - e) rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo;
 - f) agevolare il monitoraggio delle attività, ognuno per le proprie competenze, trasmettendo annualmente i risultati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - g) a proporre al Responsabile dell'Accordo la riprogrammazione delle eventuali risorse finanziarie derivanti da economie di spesa, ribassi d'asta, eventuali risorse non utilizzate per eventuali, ulteriori interventi nell'ambito del Sito medesimo, da sottoporre all'approvazione del Comitato di Coordinamento ai sensi dell'articolo 9, comma 5, lettera i).

Articolo 11 **"Disposizioni generali e finali"**

1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori ed ha durata di 24 mesi dalla data di ricezione, da parte degli stessi Soggetti, dell'Accordo medesimo debitamente registrato dagli Organi di Controllo.

2. Qualora l'inadempimento di uno o più dei Soggetti sottoscrittori comprometta l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo, sono a carico del Soggetto inadempiente le maggiori spese sostenute per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

Roma,

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Qualifica: _____

Nome e Cognome (stampatello): _____

Firma: _____

Regione Abruzzo

Qualifica: _____

Nome e Cognome (stampatello): _____

Firma: _____



Provincia di Chieti

Qualifica: _____

Nome e Cognome (stampatello): _____

Firma: _____

Provincia di Pescara

Qualifica: _____

Nome e Cognome (stampatello): _____

Firma: _____

Comune di Cappelle sul Tavo

Qualifica: _____

Nome e Cognome (stampatello): _____

Firma: _____

Comune di Città Sant'Angelo

Qualifica: _____

Nome e Cognome (stampatello): _____

Firma: _____

Comune di Collecervino

Qualifica: _____

Nome e Cognome (stampatello): _____

Firma: _____

Comune di Francavilla al Mare

Qualifica: _____

Nome e Cognome (stampatello): _____

Firma: _____

Comune di Montesilvano

Qualifica: _____

Nome e Cognome (stampatello): _____

Firma: _____

Comune di Moscufo

Qualifica: _____

Nome e Cognome (stampatello): _____

Firma: _____

Comune di Ripa Teatina

Qualifica: _____

Nome e Cognome (stampatello): _____

Firma: _____

Comune di Torrevicchia Teatina

Qualifica: _____

Nome e Cognome (stampatello): _____

Firma: _____

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Direzione Protezione Civile - Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti

La presente copia, composta di n. 144.....
facciate e conferme all'originale esistente presso
questo Servizio
Pescara il 16.12.2009.....

IL FUNZIONARIO

IL DIRIGENTE
(Dott. Franco Gerardini)
Ca





Documento composto da n. 1 foglio facciate
 ALLEGATO come parte integrante alla del-
 lerazione n. 783 del 21 DIC. 2009
 IL SEGRETARIO REGIONALE GIUNTA
 (Doc. Walter Grifini)

ALLEGATO TECNICO

PROGRAMMI DEGLI INTERVENTI

PREMESSA

Il Sito di Interesse Nazionale "Fiumi Saline e Alento", incluso nell'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale dal D.M. 468/01 è stato perimetrato con Decreto 3/3/2003, pubblicato su G.U. del 27/5/2003.

L'intervento riguarda la bonifica ed il ripristino ambientale della fascia fluviale dei due corsi d'acqua, il Saline (circa 24.km di asta fluviale, comprensiva dei due fiumi Fino e Tavo che lo alimentano, per un totale di circa 850 ha) e l'Alento (circa 10 km per un totale circa di 282 ha).

La superficie totale perimetrata del sito risulta essere di circa 1.132 ha, di cui circa 850 ettari relativi al fiume Saline e 282 ettari relativi al fiume Alento.

Le aree marino costiere ricadenti nella perimetrazione del SIN e prospicienti le foci dei due fiumi presentano una superficie totale di circa 780 ettari: comprendono gli arenili e un'area marina fino a circa 3000 m dalla costa.

L'area del SIN si estende sul territorio di competenza di 8 Comuni (Cappelle sul Tavo, Città Sant'Angelo, Collecervino, Francavilla al Mare, Montesilvano, Moscufo, Ripa Teatina e Torrevicchia Teatina) e 2 province (Pescara e Chieti). Buona parte del territorio perimetrato è pubblico o agricolo.

Le *principali criticità* sono rappresentate dalla presenza di numerosi abbandoni di rifiuti e discariche abusive realizzate in aree che spesso risultano ex cave e da scarichi liquidi incontrollati lungo le aste dei due fiumi. A valle della discarica comunale di Montesilvano nelle acque del fiume Saline si è riscontrata presenza di percolato, aumento di solfati, notevole aumento di cromo, nichel e sostanze organiche. I risultati del Piano di caratterizzazione delle aree pubbliche hanno evidenziato contaminazione da Diossine nei suoli agricoli. Contaminazione da Diossine e PCB è stata riscontrata anche nelle matrici dei sedimenti fluviali e marini.

A tali fini i Sindaci dei Comuni interessati hanno emesso ed emetteranno Ordinanze che prevedono:

- a) temporanea chiusura di eventuali pozzi ivi esistenti e divieto assoluto di uso dell'acqua di falda, captata e/o raccolta a scopo potabile o irriguo;
- b) divieto di coltivazione dei campi per uso agroalimentare nelle aree oggetto di rilevamento di rifiuti interrati e nelle aree contermini;
- c) divieto di consumo alimentare dei vegetali spontanei e dei prodotti dei terreni agricoli ed orti presenti nella zona senza la previa acquisizione di una certificazione da parte dell'AUSL - Servizio SIAN sulla qualità dei prodotti raccolti;
- d) divieto di movimentazione e/o asportazione di terreni all'interno del perimetro del SIN (D.M. 3.03.2003), salvo i casi autorizzati di bonifica in corso e negli altri casi muniti dei titoli autorizzativi previsti dalla normativa vigente e che abbiano effettuato una caratterizzazione delle

- 
- matrici ambientali;
- e) divieto di pascolo degli animali destinati direttamente o con i loro prodotti all'alimentazione umana;
 - f) divieto di pesca nell'intero tratto dei due fiumi inseriti nella perimetrazione del SIN.

GLI INTERVENTI

Quadro generale degli interventi

La bonifica ed il risanamento ambientale del SIN richiedono un insieme di interventi che si dovranno sviluppare in modo integrato nel tempo, al cui interno si collocano gli interventi attuati mediante il presente Accordo.

Questo il quadro generale degli interventi che comprende, in linea di massima:

- Il completamento degli interventi di prevenzione e messa in sicurezza complessiva per il SIN per le matrici suolo e sottosuolo, acque di falda e sedimenti fluviali e marino-costieri;
- il completamento della caratterizzazione dei terreni, delle falde, dei corpi idrici superficiali nonché degli arenili e delle aree a mare interni al SIN;
- la progettazione e la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica di siti di discarica, con particolare riferimento alla discarica di Montesilvano, con l'individuazione delle migliori tecnologie di bonifica disponibili a costi sostenibili, preferibilmente tra quelle basate su trattamenti in situ, privilegiando quelli biologici e minimizzando la rimozione e lo smaltimento di suoli contaminati;
- la realizzazione di un sistema di monitoraggio e di controllo dell'attuazione e dell'efficacia degli interventi (assetto piezometrico, cedimenti/innalzamenti, qualità acque di falda, qualità acque e sedimenti corpi idrici superficiali);
- l'intervento sostitutivo, qualora necessario, in caso di mancato intervento dei soggetti obbligati per assicurare la messa in sicurezza e bonifica delle falde delle singole aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale.
- Le attività di monitoraggio sanitario/ambientale e di indagine epidemiologica.
- Le attività istruttorie e di verifica interventi.

Nel dettaglio le attività da effettuare nel presente Accordo sono di seguito specificate.

1. MISURE DI PREVENZIONE ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA

1.1 Ordinanze e misure di prevenzione nelle zone risultate contaminate – superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione

Soggetti Attuatori : Comuni

Le criticità ambientali emerse nell'area del SIN richiedono l'esecuzione di misure di prevenzione finalizzate alla tutela della salute pubblica ed interventi di messa in sicurezza di emergenza volti a ripristinare le



condizioni naturali dei siti ed impedire l'ulteriore diffusione dei contaminanti nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali).

1.2. Asportazione e rimozione dei rifiuti abbandonati ed interrati.

Soggetti Attuatori : Comuni

Per i rifiuti abbandonati l'attività di rimozione, avvio a recupero o a smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi sono di esclusiva competenza dei Comuni ai sensi dell'articolo 192 D.Lgs n.152/06, e tali interventi esulano pertanto dalle finalità del presente Accordo di Programma.

Gli interventi oggetto dell'Accordo devono prevedere la totale asportazione/rimozione dei rifiuti interrati già censiti nel corso dell'esecuzione del Piano di Caratterizzazione effettuato o che dovessero essere rinvenuti nel corso delle successive attività di indagine. I rifiuti e i terreni frammisti devono essere avviati a recupero e/o smaltimento. Le aree oggetto di rimozione devono conseguentemente essere caratterizzate.

Particolare attenzione dovrà essere posta ai rifiuti contenenti amianto e/o sostanze pericolose (contenitori di solventi, vernici ecc); e' necessario quindi prevedere *in situ*, quando ne ricorrano le condizioni, la cernita dei rifiuti stessi.

Nel caso di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) relative all'uso del suolo (se agricolo si utilizzano le concentrazioni previste per l'uso verde pubblico), si dovrà dare avvio alle procedure previste dall'art. 242 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

2. INDAGINI INTEGRATIVE DI CARATTERIZZAZIONE

2.1 /2.2 Progettazione delle indagini integrative e realizzazione di indagini dirette, ricognizioni in campo e ricostruzione dello stato qualitativo del sito, necessari per la progettazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente

Soggetti Attuatori: ISPRA, ARTA

Il soggetto attuatore, alla luce dei dati già disponibili di caratterizzazione ambientale del SIN, dovrà predisporre e realizzare un piano di indagini integrative e di approfondimento finalizzate anche alla analisi del rischio sanitario ed ambientale, quale supporto alla definizione dei necessari interventi di bonifica e/o messa in sicurezza delle matrici (suolo e sottosuolo, sedimenti marini e fluviali, acque di falda) risultate contaminate.

2.3 Individuazione delle sorgenti di contaminazione della falda.

Soggetti Attuatori : Provincia di Chieti, Provincia di Pescara.

Il soggetto attuatore, nei casi in cui le indagini ambientali non abbiano portato alla identificazione della sorgente della contaminazione e/o del soggetto inquinatore, svolgerà le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento anche e soprattutto nel caso sia ipotizzabile la localizzazione del medesimo in posizione esterna al perimetro del sito di interesse nazionale, e sentito il Ministero dell'ambiente, la Regione ed il Comune, diffiderà con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del titolo V del D.Lgs 152/06



3.PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

3.1/3.2 Progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di suoli e falda

Soggetti Attuatori : Comuni, ARTA

Sulla base anche dei risultati dell'indagine integrativa (piani di caratterizzazione) il soggetto attuatore eseguirà:

- a) la progettazione definitiva degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, con priorità per la discarica di Montesilvano, individuando le migliori tecnologie di bonifica disponibili a costi sostenibili, preferibilmente tra quelle basate su trattamenti in situ, privilegiando quelli biologici e minimizzando la rimozione e lo smaltimento di suoli contaminati;
- b) l'affidamento delle attività, attraverso gare e affidamenti diretti qualora consentiti dalle norme;
- c) la supervisione delle attività di campo;
- d) il coordinamento delle attività di cantiere in presenza di più società operanti;
- e) le verifiche e report necessari alla certificazione dell'avvenuta bonifica;

Il costo delle attività di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale sarà determinato a seguito delle attività di progettazione degli interventi.

3.3/3.4 Progettazione ed esecuzione degli interventi di bonifica dei sedimenti fluviali e marini interni al S.I.N.

Soggetti Attuatori : ISPRA, ARTA

L'elaborazione del Progetto di bonifica delle aree marine e dei sedimenti fluviali sarà predisposto, sulla base anche di eventuali ulteriori indagini integrative di cui al punto 2.3 del presente allegato tecnico, dall'ISPRA con la collaborazione dell'ARTA.

In tale ambito si eseguiranno:

- a) la verifica dell'applicazione del protocollo di restituzione dei dati del Pdc;
- b) l'elaborazione complessiva dei risultati della caratterizzazione ai fini della progettazione degli interventi di bonifica;
- c) la progettazione definitiva degli interventi di bonifica;
- d) l'affidamento delle attività, attraverso gare e affidamenti diretti qualora consentiti dalle norme;
- e) la supervisione delle attività di campo;
- f) il coordinamento delle attività di cantiere in presenza di più società operanti;
- g) le verifiche e report necessari alla certificazione dell'avvenuta bonifica.

Il costo delle attività di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale sarà determinato a seguito delle attività di progettazione degli interventi.



ATTIVITA' ISTRUTTORIA E VERIFICA INTERVENTI

Attività di coordinamento e controllo

Soggetti Attuatori : Regione Abruzzo, ARTA.

L'attività si esplica con iniziative di coordinamento da parte degli Enti interessati per l'attuazione delle decisioni prese in sede di conferenza dei Servizi, in particolare:

- a) istruire le attività progettuali;
- b) controllare e verificare gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza, misure di prevenzione e bonifica/messa in sicurezza permanente;
- c) validare i dati analitici.

5. ATTIVITA' D'ISPEZIONE E CONTROLLI

Verifiche e valutazioni di carattere sanitario e indagini epidemiologiche

Soggetti Attuatori : Province, ISS, AUSL, ARTA, Assessorato Regionale all'agricoltura, Ispettorato dell'agricoltura, Istituto Zooprofilattico di Teramo.

Verifiche analitiche sui prodotti vegetali, zootecnici ed ittici; mappatura delle varie colture presenti all'interno del perimetro del SIN. Progettazione ed effettuazione di uno studio epidemiologico, coordinato dall'ISS e condotto in collaborazione con le ASL e Istituto Zooprofilattico.

Tab. 1

ELENCO DEGLI INTERVENTI E RELATIVI COSTI				
DENOMINAZIONE INTERVENTI	ATTIVITÀ SPECIFICHE	Costo €		SOGGETTO ATTUATORE
		RISORSE MATTM	RISORSE REGIONE	
1. Misure di prevenzione e interventi di messa in sicurezza	1.1 Ordinanze e misure di prevenzione nelle zone risultate contaminate - superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)	0,00	0,00	COMUNI
	1.2 Asportazione e rimozione dei rifiuti interrati	550.000,00	50.000,00	COMUNI
2. Indagini integrative di caratterizzazione	2.1 Progettazione delle indagini integrative	50.000,00	0,00	ISPRA-ARTA



	2.2 Realizzazione di indagini dirette, ricognizioni in campo e ricostruzione dello stato qualitativo del sito, necessari per la progettazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente	180.000,00	0,00	ISPRA-ARTA
	2.3 Individuazione delle sorgenti di contaminazione della falda	50.000,00	0,00	PROVINCIA CHIETI, PROVINCIA PESCARA
3. Progettazione ed esecuzione degli interventi	3.1 Progettazione degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di suoli e falda	150.000,00	0,00	COMUNI-ARTA
	3.2 Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di suoli e falda	1.054.245,00	0,00	COMUNI- ARTA
	3.3 Progettazione degli interventi di bonifica dei sedimenti fluviali e marini interna al SIN	50.000,00	0,00	ISPRA-ARTA
	3.4 Esecuzione degli interventi di bonifica dei sedimenti fluviali e marini interna al SIN	150.000,00	0,00	ISPRA-ARTA
4. Attività istruttoria, verifica interventi	4.1 Verifiche, controlli, validazioni etc.	20.000,00	0,00	REGIONE- ARTA
5. Attività di ispezione e controlli	5.1 Verifiche e valutazioni di carattere sanitario e valutazioni epidemiologiche	50.000,00	50.000,00	Province, ISS, AUSL, ARTA, Assessorato regionale all'Agricoltura, Ispettorato dell'Agricoltura, Istituto Zooprofilattico di Teramo
TOTALE	2.404.245,00	2.304.245,00	100.000,00	

Tab. 2

CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI



ATTIVITA'		TEMPISTICA*												
		1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1. Misure di prevenzione e interventi di messa in sicurezza	1.1 Ordinanze e misure di prevenzione nelle zone risultate contaminate - superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)													
	1.2 Asportazione e rimozione dei rifiuti interrati													
2. Indagini integrative di caratterizzazione	2.1 e 2.2 Progettazione e realizzazione di indagini dirette, ricognizioni in campo e ricostruzione dello stato qualitativo del sito, necessari per la progettazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente													
	2.3 Individuazione delle sorgenti di contaminazione della falda													
3. Progettazione ed esecuzione degli interventi	3.1 e 3.2 Progettazione ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di suoli e falda													
	3.3 e 3.4 Progettazione ed esecuzione degli interventi di bonifica dei sedimenti fluviali e marini interna al SIN													
4. Attività istruttoria, verifica interventi	4.1 Verifiche, controlli, validazioni, approvazioni, . etc.													
5. Attività di ispezione e controlli	5.1 Verifiche e valutazioni di carattere sanitario e valutazioni epidemiologiche													

* Il cronoprogramma è riferito alla data di notifica dell'Accordo di Programma sottoscritto debitamente registrato dagli Organi di Controllo.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 21.12.2009, n. 784:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Accordo di programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti tra la Regione Abruzzo, Federambiente, UPA, ANCI Abruzzo, Lega delle Autonomie Locali Abruzzo, Legambiente, Arcoconsumatori, denominato: "Ridurre si può e conviene". Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali finalizzate alla realizzazione di una gestione integrata dei rifiuti, alla promozione e diffusione di buone pratiche ambientali da parte dei cittadini e delle imprese, in particolar modo per prevenire la formazione di rifiuti e limitarne la produzione e la pericolosità, nonché per il reimpiego dei materiali derivanti dal loro riciclo, contribuendo così a ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera ed a realizzare economie di scala nella gestione dei servizi;

Ribadito che la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti sono le soluzioni preferibili, dal punto di vista tecnico, economico, ambientale e sociale ed occorre quindi agire a livello nazionale o sovranazionale per incentivare lo sviluppo di tecnologie pulite, per favorire quei prodotti che producono meno rifiuti ed incentivare tutti quei comportamenti virtuosi che generano meno rifiuti;

Considerato altresì, che con l'attuazione di azioni per la prevenzione dei rifiuti si ottengono notevoli risparmi attraverso una riduzione dei costi d'acquisto e procedure più efficienti; si riesce a ridurre anche i costi per lo smaltimento dei rifiuti; inoltre, con la prevenzione dei rifiuti, si hanno anche benefici ambientali, tra cui la riduzione dei consumi energetici e

dell'inquinamento, la conservazione delle risorse naturali e il risparmio di preziosa capacità nelle discariche;

Vista la Direttiva Parlamento Europeo e del Consiglio UE 2008/98/Ce – Direttiva relativa ai rifiuti – Abrogazione direttive 75/439/Cee, 91/689/Cee e 2006/12/Ce, la quale prevede nei considerando: “ omissis ... *Per migliorare le modalità di attuazione delle azioni di prevenzione dei rifiuti negli Stati membri e per favorire la diffusione delle buone pratiche in questo settore, è necessario rafforzare le disposizioni riguardanti la prevenzione incentrati sui principali impatti ambientali e basati sulla considerazione dell'intero ciclo di vita. Gli obiettivi e le misure dovrebbero essere finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti*”;

Considerato che la Direttiva Parlamento Europeo e del Consiglio UE 2008/98/Ce, inoltre, all'art. 29 “*Programmi di prevenzione dei rifiuti*”, prevede che gli Stati membri hanno l'obbligo di adottare programmi di prevenzione dei rifiuti entro il 12 dicembre 2013; tali programmi sono integrati nei Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti (PRGR);

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*” e s.m.i., pubblicata sul B.U.R.A n. 10 Straordinario del 21.12.2007, contenente al capo III “*Prevenzione e riduzione dei rifiuti*” ed in particolare all'art. 22 “*Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti*”, si prevede:

- al comma 2, che la Regione Abruzzo entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, elabora ed approva un “Programma di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti” che preveda un obiettivo annuale di riduzione della produzione dei rifiuti coerente con l'obiettivo strategico indicato dal PRGR pari al **-5%** nel periodo di riferimento **2005 - 2011**;

- al comma 3, che il “*Programma di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti*”, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente ed ha efficacia nei confronti dei soggetti destinatari delle disposizioni in esso contenute:

Preso atto che la Regione Abruzzo si è dotata con la DGR n. 1012 del 29.10.2008, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 - Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti - Ridurre e riciclare per vivere meglio”; pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 85 del 28/11/2008, di uno strumento di programmazione delle iniziative e delle attività finalizzate alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti nell’ambito del territorio regionale;

Visti gli indirizzi del “VI° Programma di azione per l’ambiente della Comunità Europea”, COM (2001) 31 definitivo ed i contenuti della più recente “Strategia tematica per la prevenzione ed il riciclo” COM (2003) 572 definitivo;

Vista la comunicazione della Commissione europea intitolata “Una strategia tematica sull’uso sostenibile delle risorse naturali”, COM/2005/0670 (strategia delle risorse);

Preso atto della Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle Regioni, concernente. “Portare avanti l’utilizzo sostenibile delle risorse: una strategia tematica sulla prevenzione e riciclaggio dei rifiuti”, COM/2005/0666, Bruxelles 21.12.2005;

Visto il documento del 20.04.2007 avente per oggetto “Rapporto conclusivo della commissione per le migliori tecnologie di gestione e smaltimento dei rifiuti”, elaborato a livello nazionale da un’apposita commissione nominata dal MATTM ed, in particolare, il Cap. 2 “Azioni di riduzione della produzione dei rifiuti urbani”;

Visto il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” (di seguito: “D.Lgs. 152/06”), che ha modificato le norme in materia di gestione dei rifiuti, stabilendo che la gestione degli stessi costituisca attività di pubblico interesse, la quale deve assicurare un’elevata protezione ambientale e controlli efficaci;

Visto il D.Lgs 8.11.2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Visto il D.Lgs 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Considerato che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., stabilisce altresì:

- all’art. 179 “Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti”, comma 1, che: “Le pubbliche amministrazioni perseguono nell’esercizio delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti .. omissis”;
- all’art. 180 “Prevenzione della produzione dei rifiuti” che: “omissis .. le Pubbliche Amministrazioni perseguono iniziative atte a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, .. omissis .. attraverso la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d’intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità dei rifiuti”;
- all’art. 196 “Competenze delle Regioni”, in particolare il comma 1, lett. l) che prevede “omissis .. l’incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi”;
- all’art. 206, comma 3 “omissis ... Gli accordi e i contratti di programma di cui al

presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale primaria vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e secondarie solo in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale primaria”;

Considerato che l'art. 206, comma 1 del D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. - Parte Quarta “Accordi, contratti di programma, incentivi”, prevede: “omissis .. le altre autorità competenti possono stipulare accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, .. omissis”, per “la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti”;

Visto l'art. 25 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. che prevede che la Giunta regionale promuove la diffusione degli “Acquisti verdi” ed approva uno specifico “Programma d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici”;

Valutato che le previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con la L.R. n. 45/07, perseguendo obiettivi ambientali nella gestione dei rifiuti avanzati e coerenti con le disposizioni nazionali e comunitarie, considerano prioritario l'impegno per diminuire la produzione di rifiuti, per differenziare il flusso degli stessi al fine di agevolare il recupero e per favorire il riutilizzo delle materie ottenute ed in particolare del compost;

Considerato che la legge 1° giugno 2002, n. 120 e s.m.i. “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto”, entrato in vigore il 16.02.2005, prevede il raggiungimento di obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra per i Paesi industrializzati impegnando questi e quelli ad economia in transizione a ridurre complessivamente del 5,2% le principali emissioni di gas capaci

di alterare l'effetto serra naturale del nostro pianeta entro il 2008 ed il 2012;

Preso atto che per la riduzione delle emissioni, il Protocollo di Kyoto individua, come prioritari, alcuni settori:

- *l'energia*, intesa sia come combustione di combustibili fossili nella produzione ed utilizzazione dell'energia (impianti energetici, industria, trasporti, ecc.), sia come emissioni non controllate di fonti energetiche di origine fossile (*carbone, metano, petrolio e suoi derivati, .. etc*);
- *i processi industriali*, intesi come quelli esistenti nella industria chimica, nell'industria metallurgica, nella produzione di prodotti minerali, di idrocarburi alogenati, esafluoruro di zolfo, nella produzione ed uso di solventi, .. etc;
- *l'agricoltura*, intesa come zootecnia e fermentazione enterica, uso dei terreni agricoli, coltivazione di riso, combustione di residui agricoli, .. etc;
- *i rifiuti*, intesi come discariche sul territorio, gestione di rifiuti liquidi, impianti di trattamento ed incenerimento, .. etc.

Visto il Decreto 8 maggio 2003, n. 203 “Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo”.

Visto il Decreto 11 aprile 2008 “Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione”, volto a favorire la diffusione e l'implementazione di pratiche d'acquisto sostenibili presso le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo n. 163/2006.

Visto il documento denominato “Linee guida nazionali sulla prevenzione e minimizzazio-

ne dei rifiuti urbani”, a cura di Federambiente ed Osservatorio Nazionale Rifiuti (ONR), pubblicato nel novembre 2006 dal quale il Servizio Gestione Rifiuti - ORR ha provveduto a trarre idee e proposte per l’elaborazione del programma regionale abruzzese;

Considerato che la Federambiente ha sviluppato una rete di scambio con i principali soggetti attivi nel campo della prevenzione della produzione dei rifiuti in Italia e dispone quindi delle conoscenze necessarie a definire indirizzi in materia;

Considerato altresì che Federambiente e Legambiente nel corso del 2008 - 2009, hanno organizzato un ciclo di seminari tecnici: “Verso il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti: partire dalle esperienze locali”, con l’obiettivo di evidenziare le buone pratiche locali nonché avviare concretamente il dibattito nazionale in vista del futuro “Programma nazionale di prevenzione, previsto dalla nuova direttiva europea”;

Preso atto che l’Osservatorio Nazionale Rifiuti ha stipulato un’apposita convenzione con Federambiente con l’obiettivo di favorire e sviluppare la definizione di “Linee guida sulla prevenzione e minimizzazione della produzione dei rifiuti urbani ed assimilati”, allo scopo di fornire ai diversi portatori di interesse (pubblici e privati), strumenti e linee progettuali per gestire l’implementazione di azioni ispirate a tali principi;

Preso atto che in data 20.12.2008, l’Osservatorio Nazionale Rifiuti ha stipulato un’apposita convenzione con Federambiente con l’obiettivo di aggiornare e sviluppare le “Linee guida sulla prevenzione e minimizzazione della produzione dei rifiuti urbani ed assimilati”, nonché predisporre un documento di lavoro intitolato “Verso il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti”, al fine di porre le basi conoscitive e tecniche per la predisposi-

zione del futuro obbligatorio programma nazionale di prevenzione, così come stabilito dalla direttiva 2008/98/CE, individuando le politiche, gli strumenti e le misure necessarie nonché le tipologie di soggetti da coinvolgere sia a livello programmatico che operativo;

Considerato che l’Arcoconsumatori, associazione dei consumatori già impegnata in Abruzzo nel campo delle politiche di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, con il progetto “Ecofeste” e sottoscrivendo un apposito Protocollo d’intesa con la Regione Abruzzo;

Richiamata la DGR n. 625 del 2.02.2007 “Protocollo d’intesa tra la Regione Abruzzo e ARCOCONSUMATORI, denominato - Ecofeste - Scarabeo verde - Progetto sperimentale finalizzato alla riduzione dei rifiuti di imballaggio e diffusione dei prodotti derivanti dalle attività di riciclo”, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 71 del 5/9/2007;

Considerato che Legambiente Abruzzo, impegnata nel campo delle politiche di gestione integrata dei rifiuti, organizza annualmente l’edizione regionale di “Comuni ricicloni”, che prevede riconoscimenti per i Comuni che raggiungono buoni obiettivi di raccolta differenziata (RD) e che intende promuovere, anche in Abruzzo, le campagne nazionali finalizzate alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti come: “Disimballiamoci” nel settore della distribuzione commerciale ed “Imbrocciamola” sull’utilizzo dell’acqua potabile degli acquedotti;

Ritenuto necessario coinvolgere il sistema regionale delle Autonomie locali ed in particolare l’ANCI Abruzzo e la Lega delle Autonomie Locali d’Abruzzo, al fine di promuovere la diffusione e l’implementazione tutte le iniziative e le attività in materia di prevenzione e riduzione dei rifiuti;

Richiamata la DGR n. 1190 del 4.12.2008 “L.R. 19.12.2007, n. 45. Protocollo d’intesa

denominato - 100% compostaggio domestico - Progetto sperimentale per la realizzazione di un sistema integrato domiciliare di raccolta dei rifiuti urbani”, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 85 del 28/11/2008;

Richiamata la DGR n. 1014 del 29.10.2008 “Protocollo d'intesa denominato - RIDUCIAMO CON ...” tra la Regione Abruzzo, Comuni di Avezzano (AQ), Chieti (CH), Pescara (PE) e Teramo (TE), Aziende d'igiene urbana: ACIAM SpA di Avezzano (AQ) - ATTIVA SpA di Pescara (PE) - TE.AM. SpA di Teramo (TE) - TEMA SCARL di Chieti (CH). Progetto sperimentale”, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 85 del 28/11/2008;

Richiamata la DGR n. 629 del 2.07.2007 “Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo e la Provincia di Pescara, denominato - Ecoacquisti - Progetto sperimentale finalizzato alla prevenzione e riduzione dei rifiuti di Imballaggio”, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 71 del 5/9/2007;

Richiamata la DGR n. 628 del 2.07.2007 “Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo, il Consorzio C.I.R.S.U. SpA ed il Comune di Giulianova, denominato - Amici del riciclo - Progetto sperimentale di riorganizzazione dei servizi di raccolta differenziata”, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 71 del 5/9/2007;

Preso atto delle diverse iniziative organizzate nel territorio regionale, da Enti pubblici, da Centri di educazione Ambientali (CEA) ed Associazioni, in occasione di eventi nazionali (es. “Settimana europea per la riduzione dei rifiuti”), sui temi della prevenzione e riduzione dei rifiuti, nei quali si inquadra anche la proposta della Regione Abruzzo relativa al presente “Accordo di programma”;

Considerato che i diversi soggetti interessati sono stati dal Servizio Gestione Rifiuti, già coinvolti in appositi incontri, nell'elaborazione dei contenuti del presente “Accordo di programma”, valutando positivamente l'iniziativa e

la Federambiente, in particolare, con nota del 2.12.2009, acquisita al SGR con nota prot.n. 22194/DR4 del 9.12.2009, ha espresso un assenso favorevole della presidenza dell'Associazione ai contenuti dello stesso;

Ritenuto che le risorse necessarie per far fronte al finanziamento degli interventi previsti dal presente provvedimento, valutabili preventivamente in circa Euro 20.000,00 compreso IVA, saranno reperite nel capitolo di spesa 292210 del bilancio e/o in programmi regionali riferiti all'attuazione del QSN 2007 - 2013;

Ritenuto, pertanto, di approvare lo schema dell'Accordo di programma, elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti, denominato: “Ridurre si può e conviene”;

Preso atto delle iniziative, delle azioni e delle buone pratiche, già avviate e sperimentate nella Regione Abruzzo, alcune delle quali sono state richiamate nelle citate delibere;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Protezione Civile Ambiente, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile Ambiente;

Visti

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

la L.R. 45/07 e s.m.i.;

Vista la L.R.14.09.99, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di Approvare lo schema di Accordo di programma tra la Regione Abruzzo, Federambiente, UPA, ANCI Abruzzo, Lega delle Autonomie Locali Abruzzo, Legambiente, Arcoconsumatori, denominato: *“Ridurre si può e conviene”*, Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di Autorizzare l’Assessore regionale alla Protezione Civile Ambiente, alla sottoscrizione dell’Accordo di programma denominato: *“Ridurre si può e conviene”*;
3. di Incaricare il Servizio Gestione Rifiuti per l’attuazione dei connessi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all’adozione del presente atto;
4. di Inviare il presente provvedimento alla Federambiente, all’Unione delle Province d’Abruzzo (UPA), nonché alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ANCI Abruzzo, alla Lega delle Autonomie Locali d’Abruzzo, alla Legambiente Abruzzo, all’Arcoconsumatori;
5. di Disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato, nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* e sul sito web della Regione Abruzzo – Gestione rifiuti e bonifiche.

Segue allegato

ALLEGATO come parte integrante alle deli-
berazioni n. 784 del 21 DIC. 2009

IL SEGRETARIO REGIONALE
(Dot. *Adriano Di Meo*)

ALLEGATO



ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

REGIONE ABRUZZO

E

FEDERAMBIENTE

UPA

ANCI

LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI

LEGAMBIENTE

ARCOCONSUMATORI



RIDURRE SI PUO' E CONVIENE

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.



"Il miglior rifiuto: il rifiuto che non viene prodotto"
Wolfgang Sacks (*Wuppertal Institute per il clima, l'ambiente e l'energia*)

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e Consiglio Ue 2008/98/Ce “*Direttiva relativa ai rifiuti – Abrogazione direttive 75/439/Cee, 91/689/Cee e 2006/12/Ce*”, la quale prevede nei considerando: “*omissis ... Per migliorare le modalità di attuazione delle azioni di prevenzione dei rifiuti negli Stati membri e per favorire la diffusione delle buone pratiche in questo settore, è necessario rafforzare le disposizioni riguardanti la prevenzione incentrati sui principali impatti ambientali e basati sulla considerazione dell'intero ciclo di vita. Gli obiettivi e le misure dovrebbero essere finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti*”;

CONSIDERATO che la Direttiva Parlamento Europeo e del Consiglio UE 2008/98/Ce, inoltre, all'art. 29 “*Programmi di prevenzione dei rifiuti*”, prevede che gli Stati membri hanno l'obbligo di adottare programmi di prevenzione dei rifiuti entro il 12 dicembre 2013; tali programmi sono integrati nei Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti (PRGR);

VISTI gli indirizzi del “*7° Programma di azione per l'ambiente della Comunità Europea*”, COM (2001) 31 definitivo ed i contenuti della più recente “*Strategia tematica per la prevenzione ed il riciclo*” COM (2003) 572 definitivo;

VISTA la comunicazione della Commissione europea intitolata “*Una strategia tematica sull'uso sostenibile delle risorse naturali*”, COM/2005/0670 (strategia delle risorse);

PRESO ATTO della Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle Regioni, concernente. “*Portare avanti l'utilizzo sostenibile delle risorse: una strategia tematica sulla prevenzione e riciclaggio dei rifiuti*”, COM/2005/0666, Bruxelles 21.12.2005;

VISTO il documento del 20.04.2007 avente per oggetto “*Rapporto conclusivo della commissione per le migliori tecnologie di gestione e smaltimento dei rifiuti*”, elaborato a livello nazionale da un'apposita commissione nominata dal MATTM ed, in particolare, il Cap. 2 “*Azioni di riduzione della produzione dei rifiuti urbani*”;

CONSIDERATO che la legge 1° giugno 2002, n. 120 e s.m.i. “*Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto*”, entrato in vigore il 16.02.2005, prevede il raggiungimento di obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra per i Paesi industrializzati impegnando questi e quelli ad economia in transizione a ridurre complessivamente del 5,2% le principali emissioni di gas capaci di alterare l'effetto serra naturale del nostro pianeta entro il 2008 ed il 2012;

PRESO ATTO che per la riduzione delle emissioni, il *Protocollo di Kyoto* individua, come prioritari, alcuni settori:

- *l'energia*, intesa sia come combustione di combustibili fossili nella produzione ed utilizzazione dell'energia (impianti energetici, industria, trasporti, ecc.), sia come emissioni non controllate di fonti energetiche di origine fossile (*carbone, metano, petrolio e suoi derivati, .. etc*);
- *i processi industriali*, intesi come quelli esistenti nella industria chimica, nell'industria metallurgica, nella produzione di prodotti minerali, di idrocarburi alogenati, esafluoruro di zolfo, nella produzione ed uso di solventi, .. etc;
- *l'agricoltura*, intesa come zootecnia e fermentazione enterica, uso dei terreni agricoli, coltivazione di riso, combustione di residui agricoli, .. etc;
- *i rifiuti*, intesi come discariche sul territorio, gestione di rifiuti liquidi, impianti di trattamento ed incenerimento, .. etc.

VISTO il Decreto 8 maggio 2003, n. 203 “*Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo*”.

VISTO il Decreto 11 aprile 2008 “*Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione*”, volto a favorire la diffusione e l'implementazione di

pratiche d'acquisto sostenibili presso le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo n. 163/2006.

VISTO il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*" (di seguito: "D.Lgs. 152/06"), che ha modificato le norme in materia di gestione dei rifiuti, stabilendo che la gestione degli stessi costituisca attività di pubblico interesse, la quale deve assicurare un'elevata protezione ambientale e controlli efficaci;

VISTO il D.Lgs 16.01.2008, n. 4 recante "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*";

CONSIDERATO che l'art. 206, comma 1 del D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" – Parte Quarta "*Accordi, contratti di programma, incentivi*", prevede: "omissis .. *le altre autorità competenti possono stipulare accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, .. omissis*", per "*la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti*";

CONSIDERATO che il D.Lgs. 152/06 stabilisce altresì:

- all'art. 179 "*Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti*", comma 1, che: "*Le pubbliche amministrazioni perseguono nell'esercizio delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti .. omissis*";
- all'art. 180 "*Prevenzione della produzione dei rifiuti*" che: "omissis .. le Pubbliche Amministrazioni perseguono iniziative atte a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, omissis .. attraverso la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità dei rifiuti";
- all'art. 196 "*Competenze delle Regioni*", in particolare il comma 1, lett. l) che prevede "omissis .. *l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi*";
- all'art. 206, comma 3 "omissis ... *Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale primaria vigente e possono integrare e modificare norme tecniche e secondarie solo in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale primaria*";

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*", pubblicata sul B.U.R.A n. 10 Straordinario del 21.12.2007, contenente al capo III "*Prevenzione e riduzione dei rifiuti*" ed in particolare all'art. 22 "*Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti*", si prevede:

- al comma 2, che la Regione Abruzzo entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, elabora ed approva un "Programma di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti" che preveda un obiettivo annuale di riduzione della produzione dei rifiuti coerente con l'obiettivo strategico indicato dal PRGR pari al -5% nel periodo di riferimento 2005 - 2011;
- al comma 3, che il "*Programma di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti*", ha durata triennale e viene aggiornato annualmente ed ha efficacia nei confronti dei soggetti destinatari delle disposizioni in esso contenute:

VISTO l'art. 25 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. che prevede che la Giunta regionale promuove la diffusione degli "*Acquisti verdi*" ed approva uno specifico "*Programma d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici*";

VALUTATO che le previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con la L.R. n. 45/07, perseguendo obiettivi ambientali nella gestione dei rifiuti avanzati e coerenti con le disposizioni nazionali e comunitarie, considerano prioritario l'impegno per diminuire la produzione di rifiuti, per differenziare il flusso degli stessi al fine di agevolare il recupero e per favorire il riutilizzo delle materie ottenute ed in particolare del compost;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo si è dotata con la DGR n. 1012 del 29.10.2008, avente per oggetto: *“L.R. 19.12.2007, n. 45 - Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti - Ridurre e riciclare per vivere meglio”*; pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 85 del 28/11/2008, di uno strumento di programmazione delle iniziative e delle attività finalizzate alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti nell’ambito del territorio regionale;

VISTO il documento denominato: *“Linee guida nazionali sulla prevenzione e minimizzazione dei rifiuti urbani”*, a cura di Federambiente ed Osservatorio Nazionale Rifiuti (ONR), pubblicato nel novembre 2006 dal quale il Servizio Gestione Rifiuti - ORR ha provveduto a trarre idee e proposte per l’elaborazione del programma regionale abruzzese;

CONSIDERATO che la Federambiente ha sviluppato una rete di scambio con i principali soggetti attivi nel campo della prevenzione della produzione dei rifiuti in Italia e dispone quindi delle conoscenze necessarie a definire indirizzi in materia;

CONSIDERATO altresì, che Federambiente e Legambiente nel corso del 2008 - 2009, hanno organizzato un ciclo di seminari tecnici: *“Verso il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti: partire dalle esperienze locali”*, con l’obiettivo di evidenziare le buone pratiche locali nonché avviare concretamente il dibattito nazionale in vista del futuro *“Programma nazionale di prevenzione, previsto dalla nuova direttiva europea”*;

CONSIDERATO che ARCOCONSUMATORI, associazione dei consumatori già impegnata in Abruzzo nel campo delle politiche di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, con il progetto *“Ecofeste”* e sottoscrivendo un apposito Protocollo d’intesa con la Regione Abruzzo;

RICHIAMATA la DGR n. 625 del 2.02.2007 *“Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo e ARCOCONSUMATORI, denominato - Ecofeste - Scarabeo verde - Progetto sperimentale finalizzato alla riduzione dei rifiuti di imballaggio e diffusione dei prodotti derivanti dalle attività di riciclo”*, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 71 del 5/9/2007;

CONSIDERATO che Legambiente Abruzzo, impegnata nel campo delle politiche di gestione integrata dei rifiuti, organizza annualmente l’edizione regionale di *“Comuni ricicloni”*, che prevede riconoscimenti per i Comuni che raggiungono buoni obiettivi di raccolta differenziata (RD) e che intende promuovere, anche in Abruzzo, le campagne nazionali finalizzate alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti come: *“Disimballiamoci”* nel settore della distribuzione commerciale ed *“Imbrocchiamola”* sull’utilizzo dell’acqua potabile degli acquedotti;

PRESO ATTO che l’Osservatorio Nazionale Rifiuti ha stipulato un’apposita convenzione con Federambiente con l’obiettivo di favorire e sviluppare la definizione di *“Linee guida sulla prevenzione e minimizzazione della produzione dei rifiuti urbani ed assimilati”*, allo scopo di fornire ai diversi portatori di interesse (pubblici e privati), strumenti e linee progettuali per gestire l’implementazione di azioni ispirate a tali principi;

PRESO ATTO che in data 20.12.2008, l’Osservatorio Nazionale Rifiuti ha stipulato un’apposita convenzione con Federambiente con l’obiettivo di aggiornare e sviluppare le *“Linee guida sulla prevenzione e minimizzazione della produzione dei rifiuti urbani ed assimilati”*, nonché predisporre un documento di lavoro intitolato *“Verso il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti”*, al fine di porre le basi conoscitive e tecniche per la predisposizione del futuro obbligatorio programma nazionale di prevenzione, così come stabilito dalla direttiva 2008/98/CE, individuando le politiche, gli strumenti e le misure necessarie nonché le tipologie di soggetti da coinvolgere sia a livello programmatico che operativo;

RITENUTO necessario coinvolgere il sistema regionale delle Autonomie locali ed in particolare l’ANCI Abruzzo e la Lega delle Autonomie Locali d’Abruzzo, al fine di promuovere la diffusione e l’implementazione tutte le iniziative e le attività in materia di prevenzione e riduzione dei rifiuti;



PRESO ATTO delle diverse iniziative organizzate nel territorio regionale, da Enti pubblici, da Centri di educazione Ambientali (CEA) ed Associazioni, in occasione di eventi nazionali (es. "Settimana europea per la riduzione dei rifiuti"), sui temi della prevenzione e riduzione dei rifiuti;

PRESO ATTO delle iniziative, delle azioni e delle buone pratiche, già avviate e sperimentate nella Regione Abruzzo, alcune delle quali sono state richiamate nelle citate delibere;

tutto quanto sopra premesso e richiamato, le parti convengono di addivenire alla sottoscrizione dell' "Accordo di Programma", che segue:

ACCORDO DI PROGRAMMA "RIDURRE SI PUO' E CONVIENE"

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.

Art. 1


(Obiettivi e finalità)

1. I soggetti del presente Accordo di programma (di seguito denominato: "Accordo"), concordano sulla necessità di individuare e sperimentare forme concrete di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti da adottare nel territorio regionale e stabiliscono di operare congiuntamente per sviluppare:
 - a. strategie generali condivise tra gli Enti Locali, i soggetti economici della distribuzione commerciale e della produzione dei beni e le Associazioni ambientaliste e dei consumatori, finalizzate ad incentivare azioni volte alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti;
 - b. diffusione delle informazioni, educazione e sensibilizzazione dei cittadini verso il contenimento ed una effettiva prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti e verso "acquisti verdi", frutto di scelte più consapevoli;
 - c. azioni di educazione e sensibilizzazione sulla prevenzione nei confronti di Enti pubblici e soggetti economici della produzione e della commercializzazione dei beni, gruppi di cittadini, ..etc;
 - d. attività di formazione di operatori pubblici ed altri soggetti interessati sui temi della prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti;
 - e. lo scambio di esperienze e di buone pratiche tra gli Enti, le Associazioni ed altri soggetti competenti e/o interessati;
 - f. la programmazione e l'attuazione delle diverse iniziative sul territorio regionale.
2. I soggetti del presente Accordo (di seguito denominati: "le parti"), concordano che lo stesso può essere ampliato ad altri soggetti, comunemente individuati e/o interessati ad aderire e sottoscrivere lo stesso.

Art. 2

(Impegni delle parti)

1. La Regione Abruzzo si impegna a:
 1. promuovere strumenti incentivanti o penalizzanti (es. *ecofiscalità, ordinanze presidenziali, direttive regionali, ..etc.*), finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti di pubblici e privati;
 2. favorire e promuovere iniziative per la diffusione di "Acquisti verdi", anche ai sensi dell'art. 25 della L.R. 45/07 e s.m.i. avente per oggetto: "Programma d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici";
 3. coinvolgere il CONAI ed i Consorzi Nazionali di filiera nelle attività individuate dal "Programma operativo annuale" di cui al successivo art. 3;
 4. adottare, ai sensi della L.R. 45/07 e s.m.i., "direttive" e/o "linee guida", per indirizzare e supportare tutti i soggetti interessati verso le migliori pratiche di prevenzione e riduzione di rifiuti;
 5. prevedere risorse finanziarie, nell'ambito della programmazione annuale di bilancio, per supportare l'attuazione delle attività.
2. L'UPA - Unione Province d'Abruzzo si impegna a:
 1. sensibilizzare le Province ad adottare iniziative finalizzate alla diffusione di azioni di minimizzazione della produzione dei rifiuti;

- 
2. promuovere l'adozione da parte delle Province di capitolati speciali d'appalto per l'acquisto di beni e servizi contenenti criteri che tengano conto della prevenzione e minore produzione di rifiuti e/o recupero-riciclo dei rifiuti;
 3. collaborare con Enti ed Associazioni alla sperimentazione di forme concrete di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti.
3. L'ANCI Abruzzo e la Lega delle Autonomie Locali d'Abruzzo si impegnano a:
1. sensibilizzare i Comuni alla realizzazione di politiche locali finalizzate alla crescita culturale e consapevolezza dei cittadini dell'importanza delle buone pratiche ambientali con priorità per quelle finalizzate alla prevenzione e minimizzazione della produzione dei rifiuti, recupero-riciclo dei rifiuti;
 2. sensibilizzare i Comuni affinché introducano nei regolamenti di gestione dei rifiuti, disposizioni finalizzate alla prevenzione e riduzione dei rifiuti;
 3. sensibilizzare i Comuni ad introdurre nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici punteggi aggiuntivi per coloro che dimostrano di attuare iniziative di prevenzione e/o riduzione della produzione di rifiuti;
 4. favorire iniziative per la diffusione degli "acquisti verdi";
4. Legambiente Abruzzo e Arcoconsumatori si impegnano a:
1. organizzare iniziative con gli Enti, i soggetti economici della produzione e della distribuzione di beni ed altre Associazioni per promuovere la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti nonché valutare le richieste, opinioni, ..etc. degli utenti;
 2. inserire nella propria programmazione di iniziative (*eventi annuali, premiazioni speciali, .. etc.*), che abbiano ad oggetto la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti.
5. Federambiente si impegna a:
1. organizzare, in collaborazione con Legambiente, un seminario regionale del ciclo "*Verso il programma nazionale di prevenzione dei rifiuti: partire dalle esperienze locali*";
 2. raccogliere, anche sulla base delle indicazioni e delle informazioni fornite dalle altre parti e pubblicare, nell'ambito della Banca nazionale on line della Federambiente sulla prevenzione dei rifiuti, le buone pratiche attuate nel territorio regionale;
 3. collaborare, nelle forme possibili, alla diffusione di campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati sui temi della prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti;
 4. informare e/o consultare le altre parti in occasione di dell'organizzazione di eventi o nell'elaborazione di progetti e/o studi nazionali in materia di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti.

Art. 3

(Modalità d'attuazione)

1. Gli obiettivi di cui all'art. 1 saranno perseguiti tramite:
 - a. l'istituzione di un "*Gruppo di Lavoro*" (di seguito denominato "GdL"), di cui al successivo art. 4;
 - b. la predisposizione, da parte del GdL, di un "*Programma operativo annuale*" che individua le azioni da attivare e di "*Linee guida*" per indirizzare tutti i soggetti interessati verso le migliori pratiche di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, anche avvalendosi della "*Banca dati*" della Federambiente;
 - c. la sottoscrizione di "*Protocolli d'intesa*" tra i vari soggetti coinvolti e/o interessati nelle diverse realtà locali;
 - d. campagne di informazione e comunicazione;
 - e. attività di formazione di operatori degli Enti pubblici e/o altri soggetti interessati;
 - f. il monitoraggio delle attività svolte e la predisposizione di un rapporto finale delle iniziative ed obiettivi raggiunti.

Art. 4

(Gruppo di lavoro)

1. Al fine di attuare le finalità ed i contenuti del presente Accordo, è costituito un "Gruppo di Lavoro", costituito da:
 - n. 1 rappresentante della Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti/ORR (*con funzioni di coordinamento*);





- n. 2 rappresentanti di UPA – Unione delle Province d’Abruzzo;
 - n. 2 rappresentanti di ANCI Abruzzo;
 - n. 1 rappresentante della Lega delle Autonomie Locali d’Abruzzo;
 - n. 1 rappresentante di Federambiente;
 - n. 1 rappresentante di Legambiente;
 - n. 1 rappresentante di Arcoconsumatori;
2. Il Gruppo di Lavoro (GdL), può essere integrato con altri soggetti in relazione a specifiche competenze ed esigenze di carattere tecnico-operativo e territoriale e/o adesione all’Accordo da parte di altri soggetti.
 3. Il GdL è istituito entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, previa designazione delle parti dei propri rappresentanti al Servizio Gestione Rifiuti – Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR).
 4. Il GdL è supportato per la propria attività dalla Segreteria Tecnica dell’ORR.

Art. 5

(Durata)

1. Il presente Accordo ha la durata n. 3 (tre) anni, a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere rinnovato a seguito di esplicita volontà delle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

REGIONE ABRUZZO

FEDERAMBIENTE

UPA

ANCI ABRUZZO

LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ABRUZZO

LEGAMBIENTE ABRUZZO

ARCONSUMATORI



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Direzione Protezione Civile - Ambiente
Servizio Gestione rifiuti

La presente copia, composta da 7
facciate e conforme all'originale, è stata presso
questo Servizio

Pescara li 10 DIC 2009

IL FUNZIONARIO



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 31.12.2009, n. 808:

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 48. DGR n. 790 del 03.08.2007 avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006 “ – Modifiche ed integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che il D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i., ha abrogato il D.Lgs.22/97 (cd. “Decreto Ronchi”) ed ha introdotto, alla Parte IV, modifiche alla legislazione in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

Visto l’art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs.152/06 e s.m.i., che prevede: “*le garanzie finanziarie .. omissis .. devono essere presentate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto, a tal fine le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs 13.01.2003, n. 36*”;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*” e s.m.i., che all’art. 48 prevede che la Giunta Regionale definisce entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri e i parametri per la determinazione delle garanzie finanziarie che l’interessato è tenuto a fornire per ottenere l’autorizzazione all’esercizio di un impianto per lo smaltimento e/o recupero dei rifiuti;

Richiamata la D.G.R. n. 790 del 03/08/07 avente ad oggetto: “*Garanzie finanziarie previ-*

ste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006 “, che con il presente atto si intende modificare ed integrare come segue;

Richiamata altresì, la DGR n. 1198 del 10.12.03 “*L.R. 28.04.2000, n. 83 - art. 20. Disposizioni concernenti la costituzione delle garanzie finanziarie da parte dei soggetti intestatari di autorizzazioni regionali, ai sensi del D.Lgs.22/97, art. 27 e 28, del D.Lgs. 99/92, del D.Lgs.36/03 e della legge n.372/99 e s.m.i., per la realizzazione e l’esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti*”;

Ribadito che l’art. 65, comma 3 “*Disposizioni transitorie e finali*” della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., prevede che: “*le norme amministrative e tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti restano in vigore sino all’adozione delle specifiche norme adottate in attuazione della presente legge*”;

Ritenuto che in merito alle disposizioni di cui alla DGR n. 790 del 03.08.07, in adempimento alle disposizioni di cui all’art. 48 della L.R. 45/07 e s.m.i., occorre introdurre alcune modifiche ed integrazioni alle stesse ed in particolare prevedendo l’esonero dalla presentazione delle garanzie per attività con modeste capacità per quantitativi e/o minimo impatto ambientale;

Considerato che si rende necessario:

1. aggiornare i riferimenti normativi regionali contenuti nella **DGR n. 790 del 03.08.07** e relativi Allegati, alla nuova disciplina attualmente vigente rappresentata dalla L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., che ha abrogato la L.R. 83/2000;
2. prevedere un’ulteriore modalità di presentazione delle garanzie con una polizza fidejussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria regolarmente iscritta

nell'elenco degli intermediari finanziari iscritti ex art. 106 del D.Lgs 385/93 (T.U.L.B.);

3. prevedere nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad un impianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti, di prestare un'unica garanzia che comprenda tutte le operazioni autorizzate;
4. abbattere l'onerosità dei parametri di riferimento per le garanzie da prestare per alcune attività di recupero-riciclo dei materiali < 1 t/a, caratterizzate da basso impatto ambientale per la quantità dei rifiuti movimentati e per la tipologia delle attività e degli impianti, a seguito di osservazioni di associazioni produttive e singoli operatori, pubblici e privati ed al fine di agevolare le stesse attività coerentemente alle finalità delle disposizioni comunitarie e nello specifico della L.R. 45/07 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto, di modificare ai sensi dell'art. 48 della L.R. 45/07 e s.m.i., la D.G.R. 790 del 03/08/07, avente per oggetto: "*Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22/02/2006*, costituita dai seguenti Allegati:

- **Allegato A** contenente: "Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti";
- **Allegato B** contenente: "Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del DLgs.152/06 e successive modifiche ed integrazioni";
- **Allegato C** contenente: "Schema di polizza bancaria o fideiussione assicurativa da pre-

starsi a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati";

- **Allegato D** contenente: "Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a carico dei gestori per la gestione successiva alla chiusura delle discariche";
- **Allegato E** contenente: "Valori e parametri di riferimento per la determinazione delle garanzie finanziarie";

tutti i riferimenti normativi di cui alla: "**L.R. 83/2000 e s.m.i.**", con: "**L.R. 45/07 e s.m.i.**";

Ritenuto inoltre, con il presente provvedimento, di modificare ed integrare le vigenti disposizioni di cui all'Allegato A alla DGR n. 790 del 03.08.07, avente per oggetto: "*Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti*", nel modo seguente:

- **all'Art. 2** "Modalità di prestazione delle garanzie per la fase di esercizio", inserendo una ulteriore **lett. e**):
 - e. polizza fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria regolarmente iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari iscritti ex art. 106 del D.Lgs 385/93 (T.U.L.B.);
- **all'Art. 5** "Caratteristiche generali", comma 1 "Impianti di recupero e smaltimento escluse le discariche", sostituendo:
 - **alla lettera b.** le parole: "**b.** Nel caso in cui l'autorizzazione all'esercizio si riferisca ad un impianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti, cioè non funzionali l'una all'altra, la garanzia finanziaria si applica per ciascuna operazione" con: "**b.** Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad un im-

pianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti, occorre prestare un'unica garanzia che comprenda tutte le operazioni autorizzate”;

- **all'Art. 5** “Caratteristiche generali”, comma 1 “Impianti di recupero e smaltimento escluse le discariche”, aggiungendo una ulteriore **lettera f)**:

- “**f.** di stabilire l'esonero dalla prestazione delle garanzie finanziarie per i titolari di impianti e/o attività di recupero-riciclo di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva < **1 t/a**”;

Ritenuto pertanto di accogliere le modifiche alla DGR n. 790 del 03.08.07 ed all'Allegato A alla stessa, contenente: “Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti” limitatamente agli articoli 2 e 5, come elaborate dal Servizio Gestione Rifiuti;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Protezione Civile - Ambiente, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Visti

il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.;

la L.R. 45/07 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 77 del 14.9.99 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1) di Modificare ai sensi dell'art. 48 della L.R. 45/07 e s.m.i., nella D.G.R. 790 del 03/08/07 avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006 “ e relativi Allegati, in premessa elencati, tutti i riferimenti normativi alla “L.R. 83/2000 e s.m.i.”, con “L.R. 45/07 e s.m.i.”;

2) di Modificare ed integrare le vigenti disposizioni di cui all'Allegato A alla DGR n. 790 del 03.08.07, avente per oggetto: “Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti”, nel modo seguente:

- **all'Art. 2** “Modalità di prestazione delle garanzie per la fase di esercizio”, inserendo una ulteriore **lett. e)**:

“**e.** polizza fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria regolarmente iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari iscritti ex art. 106 del D.Lgs 385/93 (T.U.L.B.)”;

- **all'Art. 5** “Caratteristiche generali”, comma 1 “Impianti di recupero e smaltimento escluse le discariche”, sostituendo:

- **alla lettera b.** le parole: “**b.** Nel caso in cui l'autorizzazione all'esercizio si riferisca ad un impianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti, cioè non funzionali l'una all'altra, la garanzia finanziaria si applica per ciascuna operazione” con: “**b.** Nel caso in cui

l'autorizzazione si riferisca ad un impianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti, occorre prestare un'unica garanzia che comprenda tutte le operazioni autorizzate”;

- **all'Art. 5** “Caratteristiche generali”, comma 1 “Impianti di recupero e smaltimento escluse le discariche”, aggiungendo una ulteriore **lettera f)**:
 - **“f.** di stabilire l'esonero dalla prestazione delle garanzie finanziarie per i titolari di impianti e/o attività di recupero-riciclo di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva < 1 t/a”;
- 3) di Trasmettere il presente atto alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, all'ARTA – Direzione centrale, ai Dipartimenti Provinciali dell'ARTA ed all'Albo Gestori Ambientali c/o la C.C.I.A.A. di L'Aquila ed alle Associazioni di categoria interessate;
- 4) di Disporre che le Province e le Associazioni di categoria interessate provvedano ad informare con apposite circolari e/o note informative, i soggetti coinvolti dagli adempimenti previsti nel presente atto;
- 5) di Disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* e sul sito web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 31.12.2009, n. 809:

D.M. 3 agosto 2005 - Determinazioni in merito all'ammissibilità nelle discariche dei rifiuti non pericolosi e pericolosi.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che si rende necessario, al fine di evitare il blocco delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani nelle discariche per rifiuti non pericolosi, prendere provvedimenti urgenti e per un periodo di tempo limitato necessario all'adeguamento in corso di definizione del quadro normativo nazionale in materia di criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;

Considerato che l'art. 5, comma 1-bis, della legge 27.02.2009, n. 13, “*Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*”, pubblicata sulla G.U. 28.02.2009, n. 49, ha prorogato il regime transitorio di cui all'art. 17 del D.Lgs. 36/03 al 30 giugno 2009, consentendo sino a tale data il conferimento dei rifiuti in discarica con le modalità previste per le singole categorie dalla deliberazione C.I. 27 luglio 84;

Considerato che la legge 27.02.2009, n. 13, all'art. 5, comma 1 bis), ha previsto anche la possibilità di richiedere una proroga delle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. per le discariche classificate per “*rifiuti non pericolosi*” sino al 31.12.2009, previo assenso del MATTM, su richiesta della Regione interessata;

Richiamata la nota del MATTM prot.n. 13514/QdV/DI/V del 26.06.2009, avente per oggetto: “*Discariche di rifiuti richiesta di proroga ai sensi del decreto-legge 30.12.2008, n. 208, convertito con legge 27.02.2009, n. 13*”, acquisita al SGR con nota prot.n. 11635/DR4 del 29.06.2009, con la quale sono state concesse dal MATTM deroghe, sino al 31.12.2009 per lo smaltimento dei rifiuti in discariche della Regione Abruzzo;

Richiamata la circolare del MATTM prot.n. U. prot.Gab. n.14963 del 30.06.2009, inviata a tutte le Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano, inerente: “*Smaltimento dei*

rifiuti urbani in discarica: problematiche e dubbi interpretativi”, con la quale lo stesso ministero ha disposto le diverse modalità di smaltimento dei rifiuti in determinate discariche per rifiuti non pericolosi della regione;

Visto il D.M. Ambiente e Tutela del Territorio 3 agosto 2005 “*Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*”;

Visto il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e successive modificazioni ed integrazioni, Parte IV;

Vista la deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del D.P.R. 915/82;

Vista la direttiva del 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti;

Visto il D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 “*Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*”;

Vista la Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento così come modificata dalle direttive 2003/35/Ce e 2003/87/Ce;

Visto il D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 recante “*Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento*”, che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi dell’art. 1, comma 2;

Considerato che, il divieto del conferimento in discarica dei rifiuti con PCI > 13.000 kJ/kg, è stato posticipato al 31.12.2010 dal comma 1, lett. p) dell’art. 15 della legge n. 166 del 20.11.2009;

Atteso che l’entrata in vigore dei limiti previsti dal D.M. 3.08.2005, pone notevoli problematiche per il conferimento in discarica di rifiuti derivanti dai trattamenti operati sui rifiuti

solidi urbani ed alcune frazioni assimilabili per composizione ai rifiuti solidi urbani, in particolare modo per il parametro DOC (Carbonio Organico Disciolto), tale da non consentire un corretto smaltimento degli stessi;

Richiamata la DGR n. 304 del 18.06.2009, avente ad oggetto: “*L.R. 19.12.2007 n° 45 Norme per la gestione integrata dei rifiuti e s.m.i. – art. 4 comma 1 lett. v) Autorizzazione sino al 31.12.2009 a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi*” con la quale si è, altresì, delineato lo scenario di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati nella Regione Abruzzo;

Considerato che l’impiantistica di trattamento operante, seppur in linea con le migliori tecniche disponibili e con le disposizioni di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., non consente il rispetto del limite del parametro DOC previsto dalla Tab. 5 del D.M. 3.08.2005 per i rifiuti prodotti da avviare allo smaltimento finale in discarica;

Rilevato, sotto altro profilo, che la problematica connessa all’applicazione del D.M. 3.08.2005, è stata, altresì, trattata anche in altre realtà regionali, pervenendo a soluzioni differenti ed in linea con le specifiche contingenze territoriali, vedasi ad esempio la DGR 7.08.2009, n. 8/10099 della Regione Lombardia, richiamata nel presente provvedimento;

Richiamata la Circolare U.prot.GAB.2009 - 0014963 del 30 giugno 2009, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), rispondendo ai quesiti circa le svariate problematiche e dubbi interpretativi avanzati da tutte le Regioni in materia sia di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani che di criteri generali di valutazione del rischio ai fini dell’ammissibilità dei rifiuti nelle sottocategorie di discarica, invita le Regioni ad «*adottare tutte le iniziative necessarie in termini di attuazione della pianificazione, con particolare riferimen-*

to alla gestione dei rifiuti urbani e ad attivarsi con la massima tempestività per evitare il configurarsi di situazioni di paralisi nello smaltimento delle specifiche tipologie di rifiuti sopra menzionate»;

Richiamata la nota prot.n. CSR 0005613 P-2 17.4.14 del 15.12.2009, acquisita alla Regione Abruzzo – Servizio di delegazione di Roma con prot.n. 3918 – II – 2 – 7, con la quale è stato trasmesso il testo di modifica al Decreto del Ministro dell’Ambiente 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica», in attesa di parere in sede di Conferenza Stato-Regioni, esclude esplicitamente il limite di concentrazione per il parametro DOC per alcune tipologie di rifiuto di cui alla Tab. 5 “Limiti di concentrazione nell’eluato per l’accettabilità in discariche dei rifiuti non pericolosi”, come da elenco che segue:

- a. Fanghi prodotti dal trattamento e dalla preparazione di alimenti individuati dai codici dell’elenco europeo dei rifiuti 020301, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, fanghi e rifiuti derivanti dalla produzione e dalla lavorazione di polpa carta e cartone (codici dell’elenco europeo dei rifiuti 030301, 030302, 030305, 030307, 030308, 030309, 030310, 030311 e 030399), fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice dell’elenco europeo dei rifiuti 190805) e fanghi delle fosse settiche (200304), purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l’attività biologica;
- b. Fanghi individuati dai codici dell’elenco europeo dei rifiuti 040106, 040107, 040220, 050110, 050113, 070112, 070212, 070312, 070412, 070512, 070612, 070712, 170506, 190812, 190814, 190902, 180903, 191304, 191306, purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche;

- c. Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane individuati dai codici dell’elenco europeo dei rifiuti 190801 e 190802;
- d. Rifiuti della pulizia delle fognature (200306);
- e. Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera individuati dal codice dell’elenco europeo dei rifiuti 200141;
- f. Rifiuti derivanti dal trattamento meccanico (ad esempio selezione) individuati dai codici 191210 e 191212 e dal trattamento biologico, individuati dal codice 190501;
- g. Rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani, individuati dai codici 190503, 190604 e 190606 purché sia garantita la conformità con quanto previsto dai programmi regionali di cui all’articolo 5 del D.Lgs 36/2003 e presentino un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1000 mgO₂/KgSVh.

Atteso che nella riunione del 3.08.2009, convocata dal Servizio Gestione Rifiuti, nella quale hanno partecipato Enti, Consorzi comprensoriali rifiuti, ARTA, ..etc., sono state approfondite le diverse problematiche di carattere tecnico-giuridico e gestionale di applicazione dei “criteri di ammissibilità” dei rifiuti in discarica, il cui verbale è agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e nella quale si è valutata positivamente la necessità dell’adozione di un provvedimento, comunque necessario per evitare blocchi alla attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, nelle more dell’entrata in vigore delle modifiche al D.M. 3.08.2005;

Visto, altresì, il verbale di riunione del 29.12.2009 tra Regione Abruzzo (SGR) e rappresentanti dell’ARTA Abruzzo – Direzione centrale, Allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, nel quale si è ribadita la necessità dell’adozione di

provvedimenti idonei a superare le criticità evidenziate;

Vista la legge 27 febbraio 2009, n. 13 “*Conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente*”;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “*Norme per la Gestione Integrata dei Rifiuti*” e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. 23.06.2006, n. 22 inerente: “*Integrazione del Piano regionale di gestione rifiuti Abruzzo*” che ha approvato il “*Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica*”, cosiddetto “*Programma RUB*”, in fase di attuazione e verifica dei provvedimenti adottati dai soggetti competenti;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Protezione Civile Ambiente, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile Ambiente;

Vista la L.R. 77/99 “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di Disporre dalla data di approvazione del presente provvedimento e sino all’entrata in vigore del provvedimento di modifica del DM 3 agosto 2005, il conferimento in disca-

rica dei seguenti rifiuti, escludendo il rispetto del limite di concentrazione per il parametro del Carbonio Organico Disciolto (DOC):

- a. Fanghi prodotti dal trattamento e dalla preparazione di alimenti individuati dai codici dell’elenco europeo dei rifiuti 020301, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, fanghi e rifiuti derivanti dalla produzione e dalla lavorazione di polpa carta e cartone (codici dell’elenco europeo dei rifiuti 030301, 030302, 030305, 030307, 030308, 030309, 030310, 030311 e 030399), fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice dell’elenco europeo dei rifiuti 190805) e fanghi delle fosse settiche (200304), purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l’attività biologica;
- b. Fanghi individuati dai codici dell’elenco europeo dei rifiuti 040106, 040107, 040220, 050110, 050113, 070112, 070212, 070312, 070412, 070512, 070612, 070712, 170506, 190812, 190814, 190902, 180903, 191304, 191306, purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche;
- c. Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane individuati dai codici dell’elenco europeo dei rifiuti 190801 e 190802;
- d. Rifiuti della pulizia delle fognature (200306);
- e. Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera individuati dal codice dell’elenco europeo dei rifiuti 200141;
- f. Rifiuti derivanti dal trattamento meccanico (ad esempio selezione) individuati dai codici 191210 e 191212 e dal trattamento biologico, individuati dal codice 190501;

- g. Rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani, individuati dai codici 190503, 190604 e 190606 purché sia garantita la conformità con quanto previsto dai programmi regionali di cui all'articolo 5 del D.Lgs 36/2003 e presentino un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1000 mgO₂/KgSVh.
2. di Stabilire, ai soli fini statistici e conoscitivi, che con cadenza trimestrale i gestori degli impianti di smaltimento finale interessati, trasmettano all'ARTA – Direzione centrale, i dati dei valori determinati in ingresso per ciascuna tipologia dei rifiuti sopraccitati sia per il parametro DOC che, limitatamente ai CER 190503 – 190604 – 190606, anche il parametro riferito all'Indice di Respirazione Dinamico (IRD);
 3. di Incaricare il Servizio Gestione Rifiuti per l'attuazione dei connessi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all'adozione del presente atto;
 4. di Inviare il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, all'ARTA Direzione centrale (*con invito a trasmettere il provvedimento ai vari Dipartimenti provinciali*), all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
 5. di Disporre che il presente atto venga pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* e sul sito web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche;

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 31.12.2009, n. 810:

L.R. 19. 12.2007, n. 45 e s.m.i. - Istituzione di un “Tavolo tecnico di concertazione” per il confronto sulle modifiche ed integrazioni alla L.R. 45/07 e s.m.i.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con DGR n. 611 del 02.11.09 avente per oggetto: “*L.R. 19.12.2007, n. 45. Linee di indirizzo per l'aggiornamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti*”, pubblicata sul BURA n. 49 Speciale Ambiente del 20.11.2009, la Regione Abruzzo ha delineato gli indirizzi politico-programmatici (di cui all'Obiettivo n. 9 del Programma di Governo), per l'approvazione di modifiche ed integrazioni alla normativa nel settore della gestione dei rifiuti;

Considerato che la Regione Abruzzo, in riferimento agli indirizzi politico-programmatici di cui all'Obiettivo 9 del “Programma di Governo”, ritiene indispensabile, per l'attuazione delle politiche ambientali nel settore della gestione dei rifiuti e per l'implementazione delle disposizioni tecnico-amministrative ad esse connesse, la concertazione tra i diversi livelli istituzionali, gli operatori pubblici e le associazioni di categoria interessate;

Vista altresì, la nuova direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai rifiuti (GUCE L312/3 del 22.11.2008), che detta nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e non ed impone agli Stati membri il recepimento delle stesse entro il 12 dicembre 2010;

Visto il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*”, Parte IV “*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*”, che prevede all'art. 196 “*Competenze delle Regioni*”, comma 1:

- lett. a) “la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le Province, i Comuni e le Autorità d'Ambito, dei piani re-

gionali di gestione dei rifiuti, di cui all'art. 199”;

- lett. c) “l’elaborazione, l’approvazione e l’aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza”;

Visto il D.Lgs 8.11.2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Visto il D.Lgs 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Preso atto delle ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, che sono in discussione ed in corso di definizione da parte degli organi competenti;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., che ha riformato la legislazione regionale del ciclo dei rifiuti, pubblicata sul BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

Vista la L.R. 21.11.2008, n. 16 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19.12.2007, n. 45”, pubblicata sul BURA n. 8 Straordinario del 26.11.2008;

Ritenuto che l’attuazione della L.R. 45/07 e s.m.i., richiede un confronto sulle disposizioni da emanare, di carattere tecnico ed amministrativo, prioritariamente con le Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo dell’ANCI e della Lega delle Autonomie, in rappresentanza dei Comuni, nonché con i Consorzi comprensoriali rifiuti di cui alla ex L.R. 74/88;

Considerato che l’attività di collaborazione e concertazione può avvenire con l’istituzione di un “Tavolo tecnico di concertazione”, in cui affrontare le diverse tematiche collegate

all’attuazione della riforma del settore dei rifiuti;

Considerato che il “Tavolo tecnico di concertazione” può essere così costituito:

- il Direttore dell’Area Protezione Civile Ambiente o suo delegato (con compiti di coordinamento dei lavori)
- n. **3** rappresentanti del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, di cui n. **1** dell’Osservatorio Regionale Rifiuti (*con compiti di segreteria del tavolo tecnico di concertazione*);
- n. **8** rappresentanti delle Province, rispettivamente n. **2** per ogni Provincia;
- n. **1** rappresentante per ogni AdA costituita;
- n. **2** rappresentanti, rispettivamente, dell’ANCI – Abruzzo (n. **1**) e della Lega delle Autonomie – Abruzzo (n. **1**);
- n. **2** rappresentanti della Fiseassoambiente (n. **1**) e Federambiente (n. **1**);
- n. **1** rappresentante per ogni Consorzio comprensoriale rifiuti;
- n. **2** rappresentanti dell’ARTA Abruzzo.

Ritenuto che il “Tavolo tecnico di concertazione”, per eventuali esigenze connesse all’approfondimento di problematiche specifiche che richiedono particolari conoscenze di ordine tecnico-scientifico e/o giuridico, potrà prevedere la partecipazione ai lavori dello stesso, in forma gratuita, di eventuali altri rappresentanti di Enti pubblici e/o Associazioni di categoria interessate;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile Ambiente;

Visti

Il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

la L.R. 45/07 e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.09.99, n. 77 recante: “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di Approvare l’istituzione di un “*Tavolo tecnico di concertazione*”, finalizzato al confronto sulle proposte di modifica ed integrazione alla L.R. 19.12.2007, n. 45 “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*” e s.m.i., costituito nel modo seguente:

- il Direttore dell’Area Protezione Civile Ambiente o suo delegato (*con compiti di coordinamento dei lavori*);
- n. **3** rappresentanti del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, di cui n. **1** dell’Osservatorio Regionale Rifiuti (*con compiti di segreteria del tavolo tecnico di concertazione*);
- n. **8** rappresentanti delle Province, rispettivamente n. **2** per ogni Provincia;
- n. **1** rappresentante per ogni Autorità d’Ambito (AdA) costituita;
- n. **2** rappresentanti, rispettivamente,

dell’ANCI – Abruzzo (n. **1**) e della Lega delle Autonomie – Abruzzo (n. **1**);

- n. **2** rappresentanti della Fiseassoambiente (n. **1**) e Federambiente (n. **1**);
 - n. **1** rappresentante per ogni Consorzio comprensoriale rifiuti;
 - n. **2** rappresentanti dell’ARTA Abruzzo.
2. di Autorizzare il “*Tavolo tecnico di concertazione*”, per eventuali esigenze connesse all’approfondimento di problematiche specifiche che richiedono particolari conoscenze di ordine tecnico-scientifico e/o giuridico, a far partecipare ai lavori dello stesso, in forma gratuita, di eventuali altri rappresentanti di Enti pubblici e/o Associazioni di categoria interessate;
3. di Incaricare il competente Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Protezione Civile Ambiente, per l’adozione dei necessari e connessi adempimenti collegati all’attuazione del presente atto;
4. di Inviare la presente deliberazione, alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo ed AdA costituite, all’ANCI - Abruzzo, alla Lega delle Autonomie - Abruzzo, alla Fiseassoambiente e Federambiente, all’ARTA - Direzione Centrale, ai Consorzi Comprensoriali Rifiuti;
5. di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA)* e sul sito web della Regione Abruzzo – Gestione rifiuti e bonifiche.

AVVISO AGLI ABBONATI

Campagna di abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per l'anno 2010

L'abbonamento decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre

L'abbonamento al **Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo** può essere rinnovato fino al 31 Dicembre 2009, il canone annuale è di €198,38.

Tuttavia, nel corso dell'anno è possibile attivare nuovi abbonamenti, pagando la rimanente frazione di anno (1 mese, 2 mesi, ecc.) fino al 31 dicembre, calcolata sull'importo annuale di €198,38:12 = €16,54 mensile.

Il canone annuale di abbonamento al bollettino per l'anno 2010 è di €198,38 da versare sul c.c. postale n. 12101671 intestato a : Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila o con bonifico bancario alle coordinate : Ufficio Postale n. 03001 – L'Aquila Centro IBAN: IT-71-N-07601-03600-000012101671 - Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale.

Gli abbonati per l'anno 2010 riceveranno in omaggio la raccolta su DVD dei BURA pubblicati nell'anno 2009.

Gli abbonati che invece non intendono rinnovare il canone di abbonamento al BURA sono invitati a darne comunicazione all'ufficio del BURA a mezzo tel. 0862 36 4211/4221 o per e-mail bura@regione.abruzzo.it

N.B. Il BURA della Serie "Supplemento" non è compreso nell'abbonamento, in esso sono pubblicati gli atti che riguardano solo il personale regionale.

“L'accesso al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per via informatica, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità”.

Prezzo di vendita del singolo bollettino

Bollettino fino a 190 pagine €1,40, oltre €0,90 per eventuali spese di spedizione

Bollettino superiore a 190 pagine €2,80, oltre €1,40 per eventuali spese di spedizione

AVVISO AGLI UTENTI

La sede del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è in
Via Salaria Antica Est - Località S. Antonio - Pile - 67100 L'Aquila
Tel. 0862 36 4211/4221 – fax 0862 363574

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Coordinamento e Supporto, Affari Generali e B.U.R.A.**

UFFICIO BURA

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila
c/o Palazzo Silone - Container 3**

centralino: 0862 3631

Tel. 0862/363474

Fax. 0862 363574

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>

e-mail: bura@regione.abruzzo.it